


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25.03.2002 N. 10

Modifica delle deliberazioni consiliari n. 28 del 7 giugno 2000 e n. 29 del 27 giugno 2000 relative alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

pag. 1854

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25.03.2002 N. 11

Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione

- della Società "Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria". pag. 1855**
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25.03.2002 N. 13**
- Approvazione del piano regolatore del porto di Imperia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale. pag. 1856**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 262**
- I.P.A.B. Educando femminile "Sacro Cuore" di Busalla (GE): approvazione di modifica di natura istituzionale da pubblica a privata. pag. 1856**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 279**
- Comune di Boissano (SV) Autorizzazione alla alienazione di terreno di mq. 890 gravato da uso civico. Determinazioni. pag. 1857**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 281**
- Reg. CE 1263/99 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e acquacoltura cofinanziati dallo SFOP 2000-2006 - Sospensione per l'anno 2002 dei termini per la presentazione delle domande relative all'asse 4 - Mis. 4.1 Piccola Pesca Costiera. pag. 1857**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 282**
- L.R. 12 luglio 1993 n. 30. Approvazione schema di convenzione di cui all'art. 4. pag. 1858**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 283**
- Indirizzi transitori ai Comuni per l'accreditamento di strutture sociali, pubbliche e private, ai sensi del "Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004". pag. 1864**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 285**
- L.R. 21/2000: Approvazione modalità di attuazione e convenzione con F.I.L.S.E S.p.A. pag. 1866**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 287**
- Rinnovo autorizzazione regionale esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata "Monte Santa Croce" in Comune di La Spezia (La Spezia), della Ditta Betonval S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI) - Loc. Osmannoro, Via Danubio, 10. pag. 1897**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 288

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata "Ponte" in Comune di Orero (Genova), della Ditta Ardesia Biggio S.r.l., con sede in Orero (Genova), Via Isolona, 10/D.

pag. 1897

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 289

Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico, ex art. 1 comma 1 bis del D.L. 180/1998. Aggiornamento delle aree a rischio di Frana e modifiche delle misure di salvaguardia.

pag. 1898

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 290

Modifiche ed integrazioni ai criteri per l'elaborazione delle norme di attuazione dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 357 del 23.03.2001.

pag. 1901

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 291

Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica del Torrente San Pietro. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99.

pag. 1907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.2002 N. 292

Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del Torrente Lavagna. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99.

pag. 1913

DECRETO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO 29.03.2002 N. 2

Dichiarazione dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi in Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 20.01.99 n. 4.

pag. 1920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 25.03.2002 N. 17992/8586

Comune di Levanto - Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla zona turistico alberghiera D3 in località Vallesanta in variante connessa al PRG vigente - Autorizzazione di massima.

pag. 1920

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
28.03.2002 N. 18039/8983**

Comune di Framura - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la ristrutturazione della scuola materna in località Castagnola.

pag. 1921

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
13.02.2002 N. 921**

Corso d'acqua: Sorgenti (tributarie del Rio Cassinelle). Richiedente: Eco Car S.r.l. Domanda: in data 7.6.99 di sub ingresso nella concessione di derivazione acqua ad uso industriale, umano, irriguo in Comune di Genova. Pratica n. 1861.

pag. 1921

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 07.03.2002 N. 371/14363**

Corso d'acqua: Rio Pannaro. Domanda pervenuta in data 27.1.1993 e successive integrazioni per concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Stella - Località Contrada. Richiedente: Consorzio irriguo Nuova Surgit. Pratica n. 2057/D.

pag. 1922

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.03.2002 N. 940**

Domanda in data 10.01.02. Corso d'acqua: Torrente Lerrone nei Comuni di Garlenda e Villanova d'Albenga. Ditta: Soc. Golf Garlenda S.p.A. Autorizzazione per alloggiare servizi (tubazioni) nella passerella pedonale ricostruita a seguito alluvione 2000. Pratica n. 2494/C.

pag. 1922

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.03.2002 N. 941**

Domanda in data 11.01.02. Corso d'acqua: Torrente Neva in Comune di Zuccarello. Ditta: Comune di Zuccarello. Autorizzazione per il rifacimento della passerella pedonale sul Torrente. Pratica n. 2499/C.

pag. 1923

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.03.2002 N. 942**

Domanda in data: 06.02.02. Corso d'acqua: Rio Camperio in Comune di Varazze. Ditta: Provincia di Savona - Settore Viabilità - Comparto di Levante. Autorizzazione per lavori di ristrutturazione

opere accessorie per il disciplinamento delle acque relativa ai lavori sulla S.P. "Varazze - Casanova - Alpicella - Stella S.M.". Pratica n. 2500/C. pag. 1923

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 28.03.2002 N. 943

Domanda in data 10.07.00. Corso d'acqua: Rio Armussi in Comune di Borghetto S. Spirito. Ditta: Cooperativa Edile "Il Mattone Rosso". Autorizzazione per la costruzione di due ponticelli e relativa sistemazione dell'alveo. Variante progettuale datata 22.01.2002. Pratica n. 2388/C. pag. 1923

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.03.2002 N. 97

Corso d'acqua: T. Rizzola. Domanda della Ditta: Colorificio Tirreno SpA inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per la realizzazione di una vasca in cls armato atta a supportare n. 6 cilindri in ferro ad uso contenitori ubicata in località Ceparana del Comune di Bolano. Deroga n. 264. pag. 1924

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Stabilimenti Italiani Gavarry S.p.a.. Domanda di concessione derivazione acqua. pag. 1924

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Delucchi Angelo. Domanda di concessione derivazione acqua. pag. 1924

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

25.03.2002

N. 10

Modifica delle deliberazioni consiliari n. 28 del 7 giugno 2000 e n. 29 del 27 giugno 2000 relative alla composizione delle Commissioni consiliari per- manenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di modificare come segue le proprie deli-
berazioni n. 28 del 7 giugno 2000 e n. 29 del 27
giugno 2000:

I Commissione - Bilancio e programmazione

Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

| | |
|---|------------------------------------|
| n. 3 Forza Italia | due con 4 voti e uno con 3 voti |
| n. 4 D.S. - Liguria Democratica | tre con 2 voti e uno con 3 voti |
| n. 1 A.N. | con 4 voti |
| n. 1 Per la Liguria | con 2 voti |
| n. 1 La Margherita - Liguria Democratica | con 2 voti |
| n. 1 P.R.C. | con 2 voti |
| n. 1 Lega Nord Liguria - Padania | con 2 voti |
| n. 1 Liguria Nuova - Lista Castellaneta | con 2 voti |
| n. 1 C.C.D. | con 2 voti |
| n. 1 La Margherita per Rutelli | con 2 voti |
| n. 1 S.D.I. - P.R.I. - Per la Liguria | con 1 voto |

n. 1 Misto con 1 voto

II Commissione - Servizi sociali

Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

n. 3 Forza Italia due con 4 voti e
uno con 3 voti

n. 4 D.S. - Liguria
Democratica uno con 3 voti e
tre con 2 voti

n. 1 A.N. con 4 voti

n. 1 Per la Liguria con 2 voti

n. 1 La Margherita -
Liguria Democratica con 2 voti

n. 1 P.R.C. con 2 voti

n. 1 Lega Nord
Liguria - Padania con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova -
Lista Castellaneta con 2 voti

n. 1 C.C.D. con 2 voti

n. 1 La Margherita
per Rutelli con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I.
- Per la Liguria con 1 voto

n. 1 Misto con 1 voto

III Commissione - Sviluppo economico

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia tre con 3 voti e
uno con 2 voti

n. 5 D.S. - Liguria
Democratica quattro con 2 voti e
uno con 1 voto

n. 2 A.N. con 2 voti

n. 1 Per la Liguria con 2 voti

n. 1 La Margherita -
Liguria Democratica con 2 voti

n. 1 P.R.C. con 2 voti

n. 1 Lega Nord
Liguria - Padania con 2 voti

n. 1 Liguria Nuova -
Lista Castellaneta con 2 voti

n. 1 C.C.D. con 2 voti

n. 1 La Margherita
per Rutelli con 2 voti

n. 1 S.D.I. - P.R.I. -
Per la Liguria con 1 voto

n. 1 Misto con 1 voto

IV Commissione - Assetto e utilizzazione del ter-
ritorio

Consiglieri assegnati n. 20 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia tre con 3 voti e
uno con 2 voti

n. 5 D.S. - Liguria quattro con 2 voti e
Democratica uno con 1 voto

n. 2 A.N. con 2 voti

n. 1 Per la Liguria con 2 voti

n. 1 La Margherita - con 2 voti
Liguria Democratica

n. 1 P.R.C. con 2 voti

n. 1 Lega Nord con 2 voti
Liguria - Padania

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
Lista Castellaneta

n. 1 C.C.D. con 2 voti

n. 1 La Margherita con 2 voti
per Rutelli

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - con 1 voto
Per la Liguria

n. 1 Misto con 1 voto

Commissione consultiva Nomine

Consiglieri assegnati n. 17 così suddivisi:

n. 4 Forza Italia tre con 3 voti e
uno con 2 voti

n. 3 DS con 3 voti

n. 1 A.N. con 4 voti

n. 1 Per la Liguria con 2 voti

n. 1 La Margherita - con 2 voti
Liguria Democratica

n. 1 P.R.C. con 2 voti

n. 1 Lega Nord con 2 voti
Liguria - Padania

n. 1 Liguria Nuova - con 2 voti
Lista Castellaneta

n. 1 C.C.D. con 2 voti

n. 1 La Margherita con 2 voti
per Rutelli

n. 1 S.D.I. - P.R.I. - con 1 voto
Per la Liguria

n. 1 Misto con 1 voto

2) di dare atto che gli effetti della presente
deliberazione decorrono dal 1° aprile 2002.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Franco Orsi

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

25.03.2002

N. 11

**Nomina del rappresentante regionale
nel consiglio di amministrazione della
società "Parco scientifico e tecnologi-
co della Liguria".**

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Società "Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria" il Prof. Canepa Pietro.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Maggi

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

25.03.2002

N. 13

Approvazione del Piano regolatore del Porto di Imperia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della l. 84/1994, il Piano Regolatore del Porto di Imperia, con le prescrizioni e le raccomandazioni all'uopo indicate nel Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 16 del 17 gennaio 2002, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alle competenti strutture regionali di provvedere alla pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e alla notifica dell'integrale provvedimento e dei relativi elaborati all'Autorità Marittima ed al Comune di Imperia.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Mario Maggi
Vincenzo Nesci

(Allegato omissis)

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

22.03.2002

N. 262

I.P.A.B. Educandato femminile "Sacro Cuore" di Busalla (GE): Approvazione di modifica di natura istituzionale da pubblica a privata.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto che la I.P.A.B. "Educandato Femminile Sacro Cuore" di Busalla (GE) ha deliberato, in data 23 dicembre 2001 di richiedere alla Regione Liguria il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

2. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Educandato Femminile Sacro Cuore" di Busalla (GE) ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;

3. di prendere atto che l'Ente svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3146 del 19 settembre 1996 che dovrà essere adeguato alla natura di fondazione, così come disposto dal 3° comma dell'articolo 2 del predetto D.P.R. 361/2000;

4. di dare mandato al Presidente della Fondazione per l'esecuzione del presente provvedimento;

5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

22.03.2002

N. 279

Comune di Boissano (SV) Autorizzazione alla alienazione di terreno di mq. 890 gravato da uso civico. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Comune di Boissano (SV) a "sdemanializzare" il terreno di proprietà comunale, sito il località Carre, identificato a Catasto al Foglio n. 8, mappale n. 1045 della superficie di mq. 890;

2. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, il Comune di Boissano ad alienare il terreno di cui al punto n. 1) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'articolo 39 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

3. di disporre che tutti i proventi della alienazione del terreno di cui al punto 1) siano investiti dal Comune di Boissano in titoli del debito pubblico intestati al Comune stesso con vincolo a favore della Regione Liguria in attesa di essere investiti, previa autorizzazione regionale, in opere permanenti di interesse generale della popolazione locale;

4. di incaricare il Sindaco pro-tempore del Comune di Boissano per gli adempimenti con-

seguenti alla attuazione del presente provvedimento per quanto di competenza del Comune stesso in base alla normativa vigente;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

22.03.2002

N. 281

Reg. CE 1263/99 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e acquacoltura cofinanziati dallo SFOP 2000-2006 - Sospensione per l'anno 2002 dei termini per la presentazione delle domande relative all'asse 4 - Mis. 4.1 Piccola Pesca Costiera.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29.06.2001 n. 734 "Reg. CE 1263/99 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e acquacoltura cofinanziati dallo SFOP 2000-2006 - Approvazione bando contenente criteri e modalità per concessione contributi e apertura termini per presentazione delle domande";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 28.12.2001 n. 1615 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 29.06.2001 n. 734 Reg. CE 1263/99 e n. 2792/99 - Interventi nel settore della pesca e acquacoltura cofinanziati dallo SFOP 2000-2006 - Approvazione bando contenente criteri e modalità per concessione contributi e apertura termini per presentazione delle domande";

Vista la nota esplicativa n. 55122 del 20.03.2001 della Commissione Europea, inviata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

a tutte le Regioni fuori Obiettivo 1 con nota prot. n. 260448 del 28.12.2001, con la quale sono state sollevate obiezioni circa l'interpretazione dell'articolo 11 del Reg. CE 2792/99 da parte delle Regioni in particolare nell'approvazione dei bandi che concedono aiuti con l'Asse 4 - Misura 4.1 "Piccola Pesca Costiera", in quanto la Commissione considera tale misura come un premio supplementare da concedere ai progetti solo dopo che questi siano stati presentati e approvati su altre misure, contrariamente a quanto interpretato dalle Regioni, che hanno considerato tale misura di intervento indipendente dalle altre e con un finanziamento concedibile fino al 100% dei progetti stessi;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza delle Regioni fuori Obiettivo 1 durante la riunione del 24.01.2002, il cui verbale è agli atti della struttura Allevamento Caccia Pesca, ha chiesto al Ministero di farsi parte attiva per richiedere alla sopra citata Commissione una nuova interpretazione del predetto articolo 11 al fine di reperire quanto espresso dalle Regioni stesse;

Vista la lettera n. 260065 del 28 febbraio 2002 inviata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla Commissione Europea avente ad oggetto "Interpretazione art. 11 Reg. CE 2792/99 Comitato di sorveglianza del PON Pesca", con la quale si richiede di rivedere il parere espresso dalla Commissione stessa e di accogliere, pertanto, le richieste espresse dal Comitato di sorveglianza;

Considerato, per quanto sopra esposto, che si ritiene opportuno sospendere al momento, in via cautelativa e in attesa di definitivi chiarimenti da parte della Commissione Europea, la concessione degli aiuti previsti per l'Asse 4 - Misura 4.1 "Piccola Pesca Costiera" per l'anno 2001, di cui al Bando approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale 734/01;

Considerato che non si prevede che alla data del 31 marzo 2002 siano disponibili i sopra citati chiarimenti della Commissione alla lettera n. 260065 del 28 febbraio 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relativa alla "Interpretazione art. 11 Reg. CE 2792/99 Comitato di sorveglianza del PON Pesca" e che, pertanto, si rende necessario, in attesa dei chiarimenti di cui trattasi, non avviare le procedure previste dal bando per l'Asse 4 - Misura 4.1 "Piccola Pesca Costiera" per l'anno 2002;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che è opportuno provvedere a sospendere, in via cautelativa, tutte le procedure previste dal bando per l'Asse 4 - Misura 4.1 "Piccola Pesca Costiera" in attesa dei chiarimenti definitivi, nonché di consentire alla Regione di disporre dei tempi tecnici necessari per una eventuale modifica del bando, non appena verranno acquisiti i suddetti chiarimenti della Commissione europea;

su proposta dell' Assessore incaricato alla struttura Allevamento Caccia Pesca

DELIBERA

1. di sospendere, per quanto in premessa citato, in via cautelativa, la deliberazione della Giunta Regionale 29.06.2001 n. 734 e la deliberazione della Giunta Regionale 28.12.2001 n. 1615 nelle parti relative alle procedure previste dal bando per l'Asse 4 - Misura 4.1 "Piccola Pesca Costiera" in attesa dei chiarimenti definitivi da parte della Commissione Europea e tenendo conto di disporre dei tempi tecnici necessari per una eventuale modifica del bando, non appena verranno acquisiti i suddetti chiarimenti dalla sopra citata Commissione;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 282

L.R. 12 luglio 1993 n. 30. Approvazione schema di convenzione di cui all'art. 4.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 luglio 1993 n. 30 "Interventi per la valorizzazione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria";

Visto in particolare l'art. 4 il quale prevede che i soggetti richiedenti assicurino la fruizione

culturale e pubblica degli immobili ammessi a contributo, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con la Giunta Regionale;

Considerata l'esigenza, per ragioni di sistematicità gestionale e di semplificazione amministrativa, di far riferimento per la L.R. 30/1993 ad un idoneo e specifico schema di convenzione;

Preso atto tuttavia della difficoltà a definire compiutamente e preventivamente in uno schema di convenzione generale tutti i contenuti e le modalità volti ad assicurare la fruizione, culturale e pubblica dell'immobile oggetto di contributo, data la impossibilità a ricondurre a tipologie limitate nel numero e nei contenuti la molteplicità dei casi che possono concretamente presentarsi;

Ritenuto comunque fattibile fissare in un apposito schema, quale quello allegato al presente atto, l'impostazione generale - riferita a tutte le tipologie di soggetti interessati - delle convenzioni di cui all'art. 4 della L.R. 30/1993, indicando in esso il quadro dei possibili contenuti e modi con i quali va assicurata da parte del beneficiario del contributo regionale la fruizione pubblica e culturale dell'immobile oggetto del contributo stesso e rimandando la loro compiuta specificazione alla stipula delle singole convenzioni;

Individuato nel Dirigente della Struttura Programmi e Strutture Culturali, in quanto Struttura competente per materia alla gestione della L.R. 30/1993, il Rappresentante per la Regione autorizzato a sottoscrivere le singole Convenzioni;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo

schema di convenzione di cui alla l.r. 30/1993, come allegato al presente atto, individuando nel Dirigente del Servizio Programmi e Strutture Culturali il Rappresentante per la Regione autorizzato a sottoscrivere le singole Convenzioni ed a specificare compiutamente per ogni singola Convenzione i contenuti e le modalità della fruizione culturale e pubblica degli immobili oggetto di contributo, a completamento ed integrazione dello schema di convenzione approvato con il presente atto;

su proposta dell'Assessore alla Cultura sig.ra Maria Annunziata Ceppellini

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi e con le precisazioni in premessa specificati, lo schema di convenzione allegato al presente atto e relativo alle convenzioni da stipulare tra Regione Liguria e beneficiari di contributo ai sensi della L.R. 30/1993;
2. di individuare nel Dirigente del Servizio Programmi e Strutture Culturali il Rappresentante per la Regione autorizzato a sottoscrivere le singole Convenzioni ed a specificare compiutamente per ogni singola Convenzione i contenuti e le modalità della fruizione culturale e pubblica degli immobili oggetto di contributo, a necessario completamento dello schema di convenzione approvato al precedente punto 1.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Segue allegato)

**CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E (1)_____ (1)
 REGOLANTE LE MODALITA' DI FRUIZIONE CULTURALE E PUBBLICA DI
 (2)_____ (2) SITO/A (3)_____ (3) AI SENSI DELLA LEGGE
 REGIONALE N. 30/1993 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE TURISTICA E
 CULTURALE DEGLI EDIFICI STORICI DELLA LIGURIA".**

TRA

la Regione Liguria con sede in via Fieschi 15, Genova (C.F. 00849050109), di seguito chiamata Regione, rappresentata da (4)_____ (4), nato/a _____ il _____, Dirigente della Struttura competente alla sottoscrizione del presente atto, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____ e domiciliato per la funzione in Genova presso la sede della Regione

E (persone giuridiche pubbliche e private)

il/la (1)_____ (1) con sede in (5)_____ (5) (C.F. _____),
 proprietario/a dell'immobile (2)_____ (2) sito in (3)_____ (3), via
 _____, rappresentato/a da (6)_____ (6) in qualità di
 (7)_____ (7), nato/a a _____ il _____ e
 domiciliato per la sua carica presso la sede di (1)_____ (1)

E (persone fisiche)

il/la (1)_____ (1) nato/a a _____ il _____ e residente in _____ via
 _____ (C.F. _____), proprietario/a dell'immobile (2)_____ (2)
 sito in (3)_____ (3), via _____

PREMESSO

- Che con Decreto dirigenziale n. (8)_____ (8) la Regione, ai sensi della L.R. n. 30/1993, ha assegnato a (1)_____ (1), quale soggetto richiedente, un contributo di _____ euro per l'intervento di (9)_____ (9) di (1)_____ (1) sito a (3)_____ (3);
- Che l'art. 4 della L.R. 30/1993 prevede che i soggetti richiedenti assicurino la fruizione culturale e pubblica degli immobili ammessi a contributo, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con la Giunta Regionale prima della effettiva erogazione del contributo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (comune a tutti i soggetti)

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/1993, il/la (1)_____ (1) si impegna ad assicurare la fruizione pubblica e culturale di (2)_____ (2), sito/a a (3)_____ (3) nei seguenti modi:
 (10)_____ (10).

ARTICOLO 2 (Enti Locali)

Il/La (1)_____ (1) si impegna a pubblicizzare la programmazione delle iniziative di cui all'art. 1, in accordo con gli altri enti competenti nel settore della promozione culturale e turistica,

rendendo noto in particolare il calendario e le modalità di apertura e di effettuazione delle visite guidate di (2)_____ (2), nonché delle altre iniziative eventualmente indicate nel precedente art. 1.

ARTICOLO 2 (persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private)

Il/La (1)_____ (1) si impegna a pubblicizzare la programmazione delle iniziative di cui all'art. 1 rendendo noto in particolare agli Enti territorialmente competenti nel settore della promozione culturale e turistica il calendario e le modalità di apertura e di effettuazione delle visite guidate di (2)_____ (2), nonché delle altre iniziative eventualmente indicate nel precedente art. 1.

ARTICOLO 3 (comune a tutti i soggetti)

Il/La (1)_____ (1) si impegna a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sui risultati della fruizione pubblica e culturale, sulle modalità della sua pubblicizzazione e sullo svolgimento delle iniziative di valorizzazione turistico-culturale di cui all'art. 1 della presente convenzione, corredata da (11)_____ (11).

ARTICOLO 4 (Enti Locali e persone giuridiche pubbliche)

La Regione provvederà alla liquidazione del contributo, assegnato a (1)_____ (1) con Decreto dirigenziale n. (12)_____ (12), nella misura del 50% all'avvio opportunamente certificato dei lavori e previa produzione di provvedimento amministrativo che attesti l'impegno delle risorse finanziarie complementari al contributo stesso e, nella restante parte, all'ultimazione dei lavori oggetto del contributo medesimo, a seguito di presentazione della relativa documentazione di rendicontazione finale e di certificazione di regolare esecuzione, come prevista dalla normativa vigente in materia edilizia, nonché alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati al progetto presentato.

ARTICOLO 4 (persone fisiche e persone giuridiche private)

La Regione provvederà alla liquidazione del contributo, assegnato a (1)_____ (1) con Decreto dirigenziale n. (12)_____ (12), nella misura del 50% all'avvio opportunamente certificato dei lavori e previa produzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Regione Liguria, di importo pari al 50% del contributo assegnato e con validità fino alla data di liquidazione del saldo e, nella restante parte, all'ultimazione dei lavori oggetto del contributo medesimo, a seguito di presentazione della relativa documentazione di rendicontazione finale e di certificazione di regolare esecuzione, come prevista dalla normativa vigente in materia edilizia, nonché alla verifica della corrispondenza dei lavori effettuati al progetto presentato.

ARTICOLO 5 (comune a tutti i soggetti)

La convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla ultimazione dei lavori oggetto di contributo di cui al Decreto n. (12)_____ (12). Di intesa tra le parti potranno essere apportate modifiche alla presente convenzione.

ARTICOLO 6 (comune a tutti i soggetti)

La Regione si riserva di accertare l'adempienza agli obblighi derivanti per (1)_____ (1) dalla presente convenzione, nel corso della durata della stessa convenzione e nei modi meglio visti.

ARTICOLO 7 (comune a tutti i soggetti)

In caso di accertata inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il beneficiario è tenuto alla restituzione alla Regione della somma già liquidata comprensiva degli interessi legali.

ARTICOLO 8 (comune a tutti i soggetti)

Tutte le controversie relative all'esecuzione della convenzione, che non si potessero definire in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Genova.

ARTICOLO 9 (comune a tutti i soggetti)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Enti Locali e persone giuridiche pubbliche e private)
 Il Rappresentante di _____ Per la Regione
 (1) _____ (1)

(6) _____ (6)
 (firma per esteso)
 (data)

(4) _____ (4)
 (firma per esteso)
 (data)

(persone fisiche)

(1) _____ (1)
 (firma per esteso)
 (data)

Per la Regione
 (4) _____ (4)
 (firma per esteso)
 (data)

LEGENDA

- (1) Nome e cognome se persona fisica o denominazione del soggetto pubblico o privato, beneficiario di contributo di cui alla L.R. 30/1993, che stipula la presente convenzione.
- (2) Denominazione dell'immobile oggetto di contributo.
- (3) Comune in cui è sito l'immobile di cui al punto 2.
- (4) Nome e cognome del Dirigente della Struttura competente alla sottoscrizione del presente atto.
- (5) indirizzo della sede del soggetto pubblico o privato di cui al punto 1.
- (6) Nome e cognome rappresentante legale.
- (7) Carica rivestita dal rappresentante legale.
- (8) Numero, data e oggetto del Decreto di assegnazione del contributo.
- (9) specificazione dell'intervento edilizio assistito da contributo.
- (10) sono specificatamente indicati i contenuti ed i modi della fruizione pubblica e culturale;

contenuti e modi obbligatori:

- calendarizzazione e modalità di apertura al pubblico dell'immobile o del complesso, specificando, se del caso, quali spazi interni e pertinenze esterne particolarmente significativi dal punto di vista dell'interesse storico-monumentale vengono messi a disposizione per l'apertura al pubblico;
- calendarizzazione e modalità di effettuazione delle visite guidate;

contenuti e modi eventuali:

- promozione, attivazione o adesione ad iniziative finalizzate all'inserimento dell'immobile in circuiti culturali o di visite guidate, con particolare riferimento alle iniziative volte all'utenza scolastica, da predisporre autonomamente o in collaborazione con gli enti competenti nel settore della promozione culturale e turistica;
- allestimento di spazi e/o messa a disposizione di materiale documentale finalizzati alla illustrazione dei valori storico-monumentali espressi dall'immobile e di presentazione degli aspetti salienti dell'intervento di restauro compiuto con il concorso del finanziamento regionale;
- destinazione (permanente, temporanea od occasionale) dell'immobile o di una sua parte ad usi riconducibili a funzioni culturali;
- messa a disposizione dell'immobile, o parte di esso, per eventi culturali, indicando le tipologie di evento accoglibile e le istituzioni culturali con le quali si sono posti o si intendono porre in atto specifici accordi per l'effettuazione di detti eventi;
- ogni altra iniziativa culturale meglio vista.

(11) sono puntualizzati i risultati e le informazioni che necessariamente devono essere contenuti nella relazione, ad esempio: numero e profilo dei visitatori/utenti coinvolti per iniziativa; tipologia, numero, frequenza e durata degli eventi culturali.

(12) numero/anno del Decreto di cui al punto (8).

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

22.03.2002

N. 283

Indirizzi transitori ai Comuni per l'accreditamento di strutture sociali, pubbliche e private, ai sensi del "Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che:

- all'art. 6 lettera c) indica tra le funzioni dei Comuni l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f) e 9, comma 1 lettera c);
- all'art. 11 comma 3 individua nei Comuni i soggetti che provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c);

Visto il "Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai comuni per la redazione dei piani di zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 1999 n. 44 recante il Piano Triennale dei Servizi Sociali 1999/2001", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 65 del 4.12.2001 che, al punto 8.1.1., per quanto attiene i criteri ed i percorsi di accreditamento, stabilisce entro i primi sei mesi di vigenza del Piano, l'istituzione, d'intesa con le Zone e con le Aziende sanitarie, di un apposito gruppo di lavoro per definire strumenti, modalità e criteri per l'accreditamento delle strutture sociali;

Visto l'art. 15 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 "Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997" che indica nel Comune il soggetto idoneo al rilascio dell'accreditamento dei presidi sociali e definisce le caratteristiche dei soggetti accreditabili;

Visto il comma 1 dell'art. 8 quater del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della L. 30 novembre 1998 n. 419" che stabilisce che la Regione rilasci l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate, pubbliche o private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Visto il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 20/99 che definisce e indica le caratteristiche dell'accreditamento e dei soggetti socio-sanitari accreditabili;

Visto il comma 1, art. 12 della sopracitata L.R. 20/99, ai sensi del quale i presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'art. 2 e le strutture sociali per l'eventuale componente sanitaria, in possesso di autorizzazione al funzionamento, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione;

Considerato che:

- in attesa di armonizzare quanto previsto dalla L.R. 20/99 con la sopravvenuta L. 328/2000, attraverso un T.U. che disciplini le politiche sociali;
- alla luce del nuovo sistema di competenze delle Autonomie Locali derivanti dalle modifiche del Titolo V della Costituzione, allo scopo di garantire un rapporto diretto tra i Comuni e le strutture su procedimenti in materia di accreditamento che la legge attribuisce alla potestà dei Comuni;
- si rende necessario fornire con il presente provvedimento, in termini transitori, indirizzi ai Comuni affinché provvedano in modo uniforme al procedimento dell'accreditamento per le strutture sociali;

Atteso che per quanto attiene l'accreditamento delle strutture sociali, i Comuni devono procedere nei confronti delle stesse, alla verifica dei seguenti requisiti:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento;

- rispondenza funzionale al fabbisogno di assistenza, definito per tutti gli ospiti, ivi compresi quelli non autosufficienti;
- adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e accettazione di sottoporre a verifica la qualità dell'attività svolta e i risultati raggiunti;
- accettazione della modalità di pagamento individuata dalla specifica normativa;
- garanzia del rispetto dei parametri previsti dalla normativa in materia di prestazioni socio-sanitarie, qualora le stesse siano erogate dalle strutture sociali;

Rilevato altresì che, secondo la normativa vigente sopraccitata (art. 8 quater del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e art. 12 della L.R. 20/99, le strutture sociali accreditate dai Comuni, con eventuale componente sanitaria, possono presentare alla Regione domanda di accreditamento istituzionale, quale condizione necessaria per la stipula di eventuali accordi e contratti con le Aziende Unità Sanitaria Locale;

Ritenuto che la Commissione tecnica istituita dalla L.R. 20/99, preso atto dell'accredimento concesso dai Comuni, provveda all'eventuale accertamento del possesso di ulteriori requisiti, stabiliti con atto della Giunta regionale, da parte dei soggetti che presentino richiesta di accreditamento istituzionale;

Preso atto altresì dell'assenso espresso al riguardo dal Dipartimento Sanità;

Ritenuto infine, per adempiere alle procedure indicate dal Piano Triennale dei Servizi Sociali, di costituire il Gruppo di lavoro previsto dallo stesso, con il compito di stabilire strumenti, modalità e criteri per l'accredimento delle strutture sociali pubbliche e private, così come segue:

Coordinatore: il dirigente del Settore Regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia o altro dirigente del Settore, dallo stesso delegato;

- 3 membri indicati dalle Aziende USL;
- 4 membri indicati dalle Zone, rappresentanti tutti i territori provinciali;

- 1 funzionario regionale, con incarico di responsabile di posizione organizzativa, di supporto al Settore regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia in materia di autorizzazioni alle strutture residenziali;
- 2 membri indicati dal Settore regionale Accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie Pubbliche e Private;

le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Settore regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia;

Su proposta dell'Assessore alla Terza età e Famiglia, Servizi alla Persona, Cultura e Sport;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di fornire ai Comuni, responsabili istituzionali dell'accredimento delle strutture sociali pubbliche e private, in via transitoria fino alla redazione del documento da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 8.1.1 del Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004, i seguenti indirizzi per l'accertamento dei requisiti delle strutture stesse:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
- rispondenza funzionale al fabbisogno di assistenza, definito per tutti gli ospiti, ivi compresi quelli non autosufficienti;
- adozione di sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e accettazione di sottoporre a verifica la qualità dell'attività svolta e i risultati raggiunti;
- accettazione della modalità di pagamento individuata dalla specifica normativa;
- garanzia del rispetto dei parametri previsti dalla normativa in materia di prestazioni socio-sanitaria, qualora le stesse siano erogate dalle strutture sociali;

2. di dare altresì atto che le strutture sociali, già accreditate dai Comuni e quindi in possesso di autorizzazione al funzionamento e degli altri requisiti indicati al precedente punto 1,

per l'eventuale componente sanitaria possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione, quale condizione necessaria per la stipula di eventuali accordi e contratti con le Aziende U.S.L.;

3. di dare atto che, per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sociali che lo richiedono e già accreditate dai Comuni, all'accertamento degli ulteriori requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale, provvede la Commissione tecnica istituita dalla l.r. 20/99;
4. di costituire, come da indicazioni del Piano Triennale dei Servizi Sociali, il Gruppo di lavoro ivi previsto, con il compito di stabilire strumenti, modalità e criteri per l'accREDITAMENTO delle strutture sociali pubbliche e private, come segue:

Coordinatore: il dirigente del Settore Regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia o altro dirigente del Settore, dallo stesso delegato:

- 3 membri indicati dalle Aziende USL;
- 4 membri indicati dalle Zone, rappresentanti tutti i territori provinciali;
- 1 funzionario regionale, con incarico di responsabile di posizione organizzativa, di supporto al Settore regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia in materia di autorizzazioni alle strutture residenziali;
- 2 membri indicati dal Settore regionale AccREDITAMENTO delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie Pubbliche e Private;

le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Settore regionale Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e di inviarlo ai Comuni della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 285

L.R. 21/2000: Approvazione modalità di attuazione e convenzione con F.I.L.S.E S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 22 marzo 2000 n. 21 "Interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e integrazione della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)" finalizzata al finanziamento degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese al fine di conseguire un potenziamento della loro base produttiva, del loro sviluppo tecnologico, delle loro competitività e dell'occupazione in generale;

Visti, in particolare, i seguenti articoli della citata legge regionale:

- art. 2, che prevede che gli incentivi della legge siano destinati alla realizzazione di investimenti produttivi su aree del territorio regionale che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari;
- art. 4, che prevede che la Giunta Regionale provveda alla costituzione, presso la F.I.L.S.E. S.p.A., di un fondo di rotazione destinato all'incentivazione di interventi produttivi;
- art. 5, che prevede che gli incentivi consistano in aiuti che devono essere rimborsati per intero senza oneri;
- art. 6, comma 1, che dispone che la Giunta Regionale debba stabilire tra l'altro:

le zone del territorio regionale ove possono essere realizzati i piani di investimento assistibili dall'aiuto;

la tipologia delle imprese di servizi alla produzione ammissibili;

i requisiti di ammissibilità, le procedure, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di finanziamento;

i criteri di valutazione tecnico-economica dei piani di investimento e le relative modalità di applicazione;

il periodo massimo di esecuzione dei piani stessi;

le modalità ed i tempi di concessione ed erogazione dei finanziamenti e di rimborso degli stessi;

le modalità ed i termini delle ispezioni e dei controlli, nonché della valutazione dei risultati;

gli obblighi delle imprese finanziate, nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi;

- art. 6, comma 2, che prevede che i rapporti tra la Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A. siano regolati da apposita convenzione;
- art. 10, che prevede, per i finanziamenti precitati lo stanziamento di lire 5.000.000.000 (E. 2.582.284,49) per l'anno 2000 e rimanda alla legge di bilancio per gli oneri degli esercizi successivi;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1529 del 28.12.2000 con la quale veniva costituito presso la FILSE il fondo di rotazione, di cui all'art. 4, destinato all'incentivazione degli investimenti produttivi con la disponibilità finanziaria di E. 2.582.284,49 (L. 5.000.000.000) e venivano definite, ai sensi dell'art. 6, c. 1 della legge cit, le modalità attuative della L.R. 21/00;

Considerato che il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2001, approvato con legge regionale 21 maggio 2001 n. 14, ha previsto al Gruppo IV - comparto 4.7 - Programma 4.7.1, capitolo 8802 "Trasferimento alla FILSE SpA per la costituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese localizzate all'esterno delle zone obiettivo 2 (Legge Regionale 22.03.2000 n. 21.)" uno stanziamento di E. 774.685,35 (L. 1.500.000.000);

Richiamato il Decreto del Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato n. 2941 del 20.12.2001 con il quale è stato inte-

grato il fondo suddetto con la disponibilità finanziaria di L. 1.500.000.000 (E. 774.685,35) incaricando il Servizio Ragioneria di impegnare la spesa e rimandando a successivo provvedimento la liquidazione della stessa;

Vista la Convenzione tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A del 30 gennaio 2001 che disciplina i rapporti per la gestione del Fondo sopra citato ai sensi dell'art. 6, c. 2 della L.R. cit.;

Considerata la necessità di aggiornare e meglio coordinare con il DOCUP Obiettivo 2 le modalità per l'attuazione della legge regionale 22 marzo 2000 n. 21, nei termini di cui al documento Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre necessario procedere ad integrare con atto aggiuntivo, la suddetta convenzione al fine di definire i rapporti relativi alle Modalità Attuative di cui all'Allegato A);

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Giacomo Gatti

DELIBERA

- di approvare le modalità e i criteri per l'attuazione della Legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 contenuti nel documento allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le suddette Modalità Attuative sostituiscono quelle approvate con D.G.R. 1529/2000;
- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 30.01.2001 tra la Regione Liguria e la F.I.L.S.E. S.p.A., per la gestione del fondo, di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato di sottoscrivere l'atto in nome e per conto della Regione Liguria all'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Giacomo Gatti;
- di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Segue allegato)

Allegato A)**MODALITÀ E CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000 N° 21*****“Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione della legge
regionale 9 agosto 1994 n° 43”*****A. ABBREVIAZIONI**

1. Nel presente documento, la parola:
 - “Regione” indica la Regione Liguria;
 - “F.I.L.S.E.” indica la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico s.p.a.;
 - “P.M.I.” indica le piccole e medie imprese che possono beneficiare dei finanziamenti di cui al punto D
 - “legge” indica la legge regionale 22 marzo 2000 n° 21.

B. AREE DI INTERVENTO

1. Gli aiuti rimborsabili di cui all'articolo 5 della legge sono concessi per incentivare piani di investimento da realizzare in aree non comprese né tra quelle eligibili agli interventi comunitari Obiettivo 2 approvate dalla Commissione U.E. con decisione n. C (2000) 2327 del 27.07.00, come modificata con Decisione n. C (2001) 1073 del 23.04.01, né tra quelle ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'Obiettivo 2.

C. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili al finanziamento i piani di investimento organici e articolati, relativi allo svolgimento dell'attività d'impresa, riguardanti:
 - realizzazione e ampliamento di attività produttive
 - rinnovamento e aggiornamento tecnologico
 - potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive.
2. Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento e devono essere completati entro due anni dalla data di concessione del finanziamento.

D. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Gli aiuti rimborsabili possono essere concessi:
 - a) alle piccole e medie imprese, industriali ed artigiane, di produzione appartenenti, per la loro attività principale, alle seguenti sezioni della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991:
 - C – Estrazioni di minerali;
 - D – Attività manifatturiere (con esclusione delle attività riportate nell'Allegato 6)
 - F – Costruzioni;
 - b) alle piccole e medie imprese, industriali ed artigiane, di servizi alla produzione la cui attività principale rientra nei seguenti codici di attività ISTAT 1991:
 - Cod. 51.70.02 Forniture di Bordo
 - Cod. 55 Alberghi e ristoranti limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni banchetti, ecc. (rif. 55.5)
 - Cod. 63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti escluse quelle delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici
 - Cod. 64 Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali a dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, numero 233 e successive modifiche e integrazioni

- Cod. 72 Informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
- Cod. 73 Ricerca e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico
- Cod. 74 Altre attività professionali ed imprenditoriali, esercitate in forma di impresa, limitatamente a:
- a) attività degli studi legali (rif. 74.11)
 - b) contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale
 - c) studi di mercato (rif. 74.13), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export
 - d) consulenza amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti
 - e) Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività tecniche (74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali anche residuali, con tecniche avanzate
 - f) Collaudi e analisi tecniche (74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
 - g) Pubblicità (74.40)
 - h) Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale (74.50)
 - i) Servizi di vigilanza privata (74.60.1)
 - j) Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.81.2) e attività di aerofotocinematografia (74.81.3)
 - k) Attività di imballaggio, confezionamento (74.82)
 - l) Servizi congressuali di segreteria e di traduzione (74.83)
 - m) Design e Stiling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (74.84.5)
 - n) Servizi di segreteria telefonica (rif. 74.84.6), ivi compresi i call center
- Cod. 80 Istruzione limitatamente a:
- a) istruzione secondaria di formazione professionale (80.22)
 - b) scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi i corsi di formazione manageriale
- Cod. 90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:
- a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (rif. 90.00.1), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
 - b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri

- processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale
- Cod. 92 Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90 n. 233 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif. 92.20)
- Cod. 93. Altre attività di servizi, limitatamente alle attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (93.01.1)

Nel caso in cui l'impresa sia operativa contemporaneamente in più settori di attività, ai fini dell'ammissibilità della domanda, deve essere considerato quello prevalente in termini di fatturato - relativo all'ultimo esercizio contabile approvato al momento della presentazione della richiesta di agevolazione - e attestato in domanda.

2. Le imprese richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- essere "piccola o media impresa", così come definita nel Decreto Ministeriale 18 settembre 1997, e successive modificazioni, e, per quanto concerne le imprese di servizi, nel Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997 (vedi allegato 5);
 - essere già iscritte al registro delle imprese, attive e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte né a procedure concorsuali né a liquidazione;
 - essere tecnicamente organizzate cioè disporre nelle aree di intervento di una "struttura operativa" (uffici, magazzino e attrezzature).

E. INCENTIVI

- L'incentivo consiste in un finanziamento a tasso zero, il cui ammontare non può superare il 60% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 516.456,89 Euro per le imprese di produzione e fino a un massimo di 154.937,06 Euro per le imprese di servizi alla produzione.
- I piani di investimento ammissibili devono prevedere costi ammissibili per un ammontare complessivo non inferiore a Euro 103.291,37 per le imprese di produzione e a Euro 25.822,84 per le imprese di servizi alla produzione.
- Il finanziamento è concesso per la durata massima di 16 semestri qualora il relativo piano di investimento preveda spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che rappresentino almeno il 50% dell'investimento complessivo. Negli altri casi il finanziamento ha una durata massima di 10 semestri.
- Il rimborso del finanziamento è effettuato con rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
- Nella durata del finanziamento è compreso un periodo di preammortamento di durata pari a due semestri solari compreso quello in cui è stipulato il contratto di finanziamento. Tale periodo può essere prorogato, a richiesta dell'impresa interessata, per un massimo di un semestre.
- La concessione del finanziamento sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi.

F. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ

- I finanziamenti sono concessi nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 4 della Legge, secondo il regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea).
- Ai sensi del Regolamento sopra citato l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000 Euro su un periodo di tre anni. A tal fine l'impresa dovrà dichiarare ai sensi del art. 47 del DPR 445/2000 (vedi Allegato 3) se ha già ottenuto altri finanziamenti soggetti alla regola del de minimis, indicandone l'importo. Ai fini del rispetto di tale norma, l'aiuto relativo al finanziamento viene calcolato tenendo conto del tasso di interesse di riferimento di cui al Decreto Ministero Industria Commercio e

Artigianato del 23 ottobre 1997, in vigore al momento dell'ultima erogazione del finanziamento, attualizzato a questa data, e sarà calcolato sull'importo del finanziamento complessivo effettivamente erogato.

3. Il piano di investimento finanziato dalla legge non può essere oggetto di altri incentivi.

G. DISPONIBILITÀ E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Le disponibilità finanziarie del fondo sono costituite dagli stanziamenti del cap. 8802 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione, al netto dei corrispettivi da attribuire alla FI.L.S.E. per la gestione del fondo stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge, dalle risorse residue dalla precedente gestione e dai rimborsi dei finanziamenti concessi.
2. Le disponibilità del fondo sono destinate per il 70% alle imprese di produzione e per il 30% alle imprese di servizio alla produzione, fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 2 della legge.

H. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda di finanziamento, in bollo, compilata utilizzando il modello appositamente predisposto "Allegato 1" e reperibile presso la FI.L.S.E. o direttamente presso il sito Internet www.filse.it, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, e trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, nonché corredata da tutti i documenti indicati al punto I.
2. Le domande devono essere indirizzate, unicamente con lettera raccomandata A.R., alla Finanziaria Ligure per Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. – via Peschiera, 16 – 16122 Genova recando sulla busta la dicitura "Domanda di aiuto rimborsabile ai sensi della legge regionale 22 marzo 2000 n° 21"
3. Le domande possono essere spedite a partire dal 1 giugno 2002 e fino al 31 ottobre 2002
4. Ai fini del rispetto dei termini precitati si tiene conto del timbro postale di spedizione della raccomandata.

I. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. La domanda (fac simile Allegato 1) è corredata dai seguenti documenti:
 - a) Relazione illustrativa dell'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma degli investimenti (come da facsimile di cui all'allegato 2);
 - b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle agevolazioni ricevute a titolo di "de minimis" nell'ultimo triennio (come da fac simile di cui all'Allegato 3);
 - c) Copia dei preventivi di spesa e computi metrici estimativi;
 - d) Documentazione concernente la disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il programma di investimenti;
2. Circa la disponibilità dell'immobile l'impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, documentando la stessa con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile. A tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 – T.U. sull'imposta di registro.
In caso di acquisto dell'immobile l'impresa deve presentare una dichiarazione del venditore attestante che l'immobile non ha beneficiato di altra agevolazione pubblica nei 10 anni precedenti, come prescritto al punto O3d.
3. Limitatamente alle imprese operanti nel settore delle costruzioni la detta disponibilità è riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa stessa deve essere titolare nelle aree ammissibili.
4. In caso di concessione demaniale la piena disponibilità dell'immobile – sempre da documentare entro la data di presentazione della domanda - risulta garantita da:

- primo atto di concessione demaniale, quando la stessa venga richiesta per la prima volta (es. nuovi impianti);
 - richiesta di rinnovo, pagamento del relativo canone e certificazione, da parte dell'autorità competente, che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrano nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo e l'istanza di rinnovo è conforme alle disposizioni in materia vigenti.
5. In caso di ammissione ai benefici previsti la F.I.L.S.E. potrà richiedere all'impresa ulteriore documentazione per la definizione della domanda sotto il profilo documentale, da trasmettere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, termine prorogabile per ulteriori 60 giorni in caso di comprovata impossibilità derivante da impedimenti di natura amministrativa (es. ritardi comprovati nel rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc., connesse al programma di interventi presentato).

L. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2) e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda
3. Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmette al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.
4. In caso di domande irregolari o incomplete è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda è considerata inammissibile.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.
6. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non verranno prese in considerazione.
7. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
8. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato al destinatario entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del R.R. 2/94 e successive modificazioni.

M. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dalle presenti modalità attuative ai punti precedenti.
In mancanza di tali requisiti le domande sono respinte, dandone motivata comunicazione all'interessato.
2. Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla verifica tecnico-economica applicando i criteri di cui al punto N.

N. CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA

1. Verifica dell'affidabilità economica del richiedente:

Consiste nella valutazione sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa, al fine di verificare se la stessa sia idonea a garantire concrete possibilità di sviluppo dell'azienda ed in particolare se:

- il capitale/patrimonio sociale è positivo e rientra nei limiti minimi indicati dal Cod. Civ. e dall'atto costitutivo/statuto;
- il risultato economico del bilancio dell'ultimo esercizio è positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci è positiva.

A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.

Il risultato della verifica della affidabilità economica dell'impresa richiedente sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 1 punto:

2. Verifica della validità tecnico-economica del progetto:

Consiste nella valutazione dei seguenti aspetti:

- previsione aumento del fatturato rispetto all'esercizio precedente l'investimento;
- incidenza delle spese per impianti produttivi, macchinari, attrezzature e arredi pari o superiori al 30% del totale dell'investimento;
- innalzamento del livello tecnologico dell'impresa in termini di innovazione di prodotto o di processo;

A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.

Il risultato della verifica della validità tecnico-economica del progetto sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 2 punti.

3. Verifica dati occupazionali:

Consiste nello svolgimento di accertamenti relativi a:

- consistenza dell'occupazione, al momento della presentazione della domanda, pari ad almeno due dipendenti o coadiutori;
- mantenimento del numero dei dipendenti, rispetto all'esercizio precedente l'investimento, verificabile entro un anno dal completamento dell'investimento;
- prevista assunzione a tempo indeterminato di almeno un addetto verificabile entro un anno dal completamento dell'investimento;
- partecipazione a iniziative di tipo formativo collegate all'investimento;
- titolarità o maggioranza della compagine sociale formata da donne o da giovani al di sotto di 35 anni di età.

A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.

Il risultato della verifica relativa all'occupazione sarà considerato positivo con l'assegnazione complessiva di almeno 2 punti.

4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, sotto il profilo di validità tecnica, il punteggio minimo complessivo dovrà essere uguale a 5 punti, avendo comunque ottenuto il punteggio minimo in tutte le singole verifiche.

Per le ditte individuali di recente costituzione (ossia che non abbiano ancora provveduto a presentare dichiarazioni annuali dei redditi) non si effettuerà la valutazione prevista al punto "1 Verifica dell'affidabilità economica del richiedente" e, pertanto, solo per esse, il punteggio minimo complessivo delle restanti due verifiche dovrà essere uguale a 4 punti, nel rispetto del punteggio minimo assegnato a ciascuna verifica.

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione del finanziamento la F.I.L.S.E. potrà disporre accertamenti, nonché attraverso sopralluoghi, ed acquisire la documentazione integrativa ritenuta necessaria.
6. Le risultanze complessive dell'istruttoria sono compendiate in un'apposita scheda sottoscritta dal responsabile del servizio competente.
7. Sulla base delle risultanze istruttorie la F.I.L.S.E. accoglie o rigetta le domande di finanziamento.

O. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, riguardanti:

a) per le imprese di produzione

- a1) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili industriali; la spesa per l'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente è ammissibile per un importo proporzionale alle quote di partecipazione degli altri soci;
- a2) acquisto e sistemazione delle aree pertinenziali nel limite del 10% dei costi di cui al punto a1);
- a3) progettazione, direzione lavori e collaudi nel limite del 3% del totale delle spese ammissibili per opere civili

- a4) impianti, macchinari, attrezzature di nuova fabbricazione
- a5) mezzi mobili di nuova fabbricazione, strettamente necessari al ciclo di produzione, con esclusione comunque dei mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone;
- a6) beni immateriali (software, brevetti, etc.) nonché arredi e dotazioni di nuova fabbricazione strettamente funzionali all'esercizio dell'attività dell'impresa, con esclusione di quelli relativi ad attività di rappresentanza, purché inventariabili ed iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili;

Il piano d'investimento deve comprendere una quota, pari almeno al 20% delle spese ammissibili, destinata all'acquisto di beni strumentali, beni immateriali e arredi.

Con riferimento alle spese di cui alla lettera a1), in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario 1685/2000, le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione (perizia giurata asseverata) da parte di qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante la conformità dell'immobile stesso con la normativa nazionale e che il prezzo d'acquisto non risulta superiore al valore di mercato

b) per le imprese di servizi alla produzione

- b1) impianti, macchinari, attrezzature di nuova fabbricazione
- b2) mezzi mobili di nuova fabbricazione, strettamente necessari al ciclo di produzione, con esclusione comunque dei mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone;
- b3) beni immateriali (software, brevetti, etc.) nonché arredi e dotazioni di nuova fabbricazione strettamente funzionali all'esercizio dell'attività dell'impresa, con esclusione di quelli relativi ad attività di rappresentanza, purché inventariabili ed iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili;

2. Tutti i beni finanziabili devono essere: dimensionati alla effettiva attività da svolgere, identificabili singolarmente, inventariabili, di valore unitario non inferiore a 258,23 Euro

3. Non sono ammissibili, le spese non espressamente sopra citate, ed in particolare le seguenti spese:

- a) le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dell'impresa richiedente o dal titolare, dai soci, dagli amministratori e da coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altre imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- c) le spese relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- d) le spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di qualsiasi altra agevolazione pubblica negli ultimi 10 anni, tranne che di natura fiscale, salvo il caso di revoca e recupero delle agevolazioni concesse;

4. I documenti che comprovano i costi sostenuti devono avere data successiva a quella della domanda di finanziamento.

5. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

6. Qualora il piano non venga completato per qualsiasi motivo entro il termine previsto ma gli investimenti effettuati risultino funzionali al sostanziale raggiungimento delle finalità del piano, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto.

P. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE DI SPESA

1. L'erogazione del finanziamento a favore dell'impresa beneficiaria avviene secondo le seguenti modalità:

- **50%** al momento della stipula del contratto di finanziamento;
- **25 %** al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa relativo pari almeno al 50% dell'investimento ritenuto ammissibile, previa presentazione della seguente documentazione di spesa:
 - fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 della legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:

- a) l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - b) l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.
- **saldo** ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della seguente documentazione:
- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 della legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente:
 - a) l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - b) l'attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l'attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
 - relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
 - perizia giurata asseverata sull'intervento realizzato, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato.

Q. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari sono obbligati a:
 - a) realizzare in modo puntuale e completo il piano di investimenti finanziato entro il termine massimo di cui al punto C2.
 - b) chiedere l'autorizzazione preventiva alle variazioni significative del piano di investimenti. Non sono comunque autorizzabili variazioni che modifichino radicalmente le singole categorie di beni ammessi al finanziamento;
 - c) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario tra vivi, la proprietà o il godimento dei beni acquistati o realizzati né distoglierli dall'uso previsto, per la durata di cinque anni dal completamento dell'investimento, o, nel caso di immobili, non modificare la destinazione d'uso per 10 anni. I periodi decorrono dalla data di completamento dell'intervento.
 - d) comunicare tempestivamente alla F.I.L.S.E. ogni variazione significativa dell'assetto e dell'attività dell'impresa, con particolare riferimento alla proprietà dell'impresa, alla messa in liquidazione della stessa, alla richiesta di concordato preventivo, amministrazione controllata o fallimento;
 - e) conservare a disposizione della F.I.L.S.E. per un periodo di cinque anni a decorrere dal completamento dell'investimento, la documentazione originale di spesa.

R. REVOCHE E RINUNCIA

1. La revoca totale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi seguenti:
 - a) inosservanza degli obblighi di cui alla lettera Q punto 1a) e 1b)
 - b) inosservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro, sui contratti collettivi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
 - c) inosservanza delle vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente;

2. Nel caso in cui l'impresa non abbia osservato quanto disposto alla lettera Q punto 1c) e quindi abbia trasferito la proprietà o il godimento di anche solo parte dei beni oggetto dell'intervento o abbia distolto dall'uso previsto le attrezzature, i macchinari ed impianti prima di cinque anni, ovvero nel caso in cui il beneficiario o suoi aventi causa abbiano modificato la destinazione d'uso dei beni immobili nel decennio, si effettua una revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, secondo le seguenti modalità.
La FI.L.S.E. procede alla revoca parziale dell'agevolazione, proporzionalmente all'importo dei beni distolti, nel caso in cui sia salvaguardata la funzionalità della parte restante dell'intervento finanziato e i suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati spontaneamente dal beneficiario, entro 10 giorni.
La FI.L.S.E. procede ad una revoca totale del contributo nel caso in cui gli stessi siano emersi solo a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari.
3. L'impresa che intenda rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento o al finanziamento deve comunicarlo immediatamente alla FI.L.S.E. a mezzo lettera raccomandata. In tal caso le somme già erogate devono essere restituite entro 30 giorni gravate degli interessi legali. Analogo rimborso deve essere effettuato in caso di cessazione definitiva, a qualsiasi titolo, dell'attività dell'impresa.
4. Per gli interventi non ultimati, per qualsiasi motivo, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all'investimento realizzato.

S. DICHIARAZIONI NON VERITIERE E ALTRI CONTROLLI


1. La FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del Dpr.445/2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art.75 del Dpr. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso Dpr in materia di sanzioni penali.
2. Altri controlli potranno essere effettuati dalla FI.L.S.E. o da funzionari regionali anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

T. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.10 DELLA LEGGE 675/96

1. Si informa, ai sensi della Legge 675/96, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 13 della L. cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
3. Titolare del trattamento dei dati è la FI.L.S.E. Spa.

Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa

ALLEGATO n. 1



*Alla Finanziaria Ligure per lo
Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 GENOVA*

OGGETTO: Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 22 marzo 2000 n° 21

Il sottoscritto _____
nato a _____ (prov. _____) il _____
e residente a _____ via _____ n° _____ (CAP _____)
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
avente sede legale a _____ Provincia _____ CAP _____
via _____ n° _____
Tel. _____ fax _____ E-mail _____

CHIEDE

la concessione di un finanziamento a tasso zero di Euro _____, ai sensi della legge regionale in oggetto, per la realizzazione di un piano di investimenti per un importo complessivo di Euro _____, specificato nei documenti allegati alla presente domanda.

All'uopo il sottoscritto,

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del Dpr. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell'art.75 del Dpr. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti

**DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**

- 1) di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca del finanziamento richiesto;
- 2) che l'impresa
 - non ha richiesto e/o ottenuto per gli stessi investimenti altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici;
 - oppure
 - ha richiesto per gli stessi investimenti altra agevolazione pubblica per la quale ha già inoltrato all'ente concedente la dichiarazione di rinuncia di cui alla copia allegata;
- 3) che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

4) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

5) che l'impresa (ai sensi delle definizioni del D.M. 18-9-1997, per le imprese di produzione, e del D.M. 27-10-1997, per le imprese di servizi, riportate nell'allegato 5) è di dimensione

piccola *oppure* media ,

in quanto

- il numero dei dipendenti occupati (ULA) nell'ultimo esercizio contabile approvato è stato di: n. _____;
- il fatturato relativo all'ultimo esercizio contabile approvato è stato di Lit. _____, € _____;
- il totale attività dello Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio contabile approvato è stato di Lit. _____; € _____;
- il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa o più imprese non rientranti nella definizione di piccola o media impresa (requisito di indipendenza);
- (da inserire unicamente in caso di partecipazione ad altre imprese per il 25% o più):
l'impresa detiene, alla data di presentazione della presente domanda, il capitale o i diritti di voto per più del 25% nelle seguenti imprese: (elencare le imprese indicandone per ciascuna: ragione sociale, sede legale, quota di partecipazione, numero dei dipendenti, fatturato e totale attività dello Stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio contabile approvato)

| RAGIONE SOCIALE | SEDE LEGALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | DATI DI BILANCIO E OCCUPAZIONE |
|-----------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | dipendenti _____ fatturato _____ tot. attività _____ |
| | | | dipendenti _____ fatturato _____ tot. attività _____ |
| | | | dipendenti _____ fatturato _____ tot. attività _____ |
| | | | dipendenti _____ fatturato _____ tot. attività _____ |

6) che l'impresa esercita la seguente attività (se si tratta di attività promiscua, indicare la prevalente in termini di fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato)

_____;

7) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata sono corrispondenti al vero.

SI IMPEGNA

1. a rispettare le disposizioni che disciplinano la concessione del finanziamento
2. a fornire a F.I.L.S.E. ogni documento e informazione richiesti dalla stessa
3. ad accettare, sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione del progetto, le indagini tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E. riterrà di effettuare in relazione al finanziamento concesso

Alla presente domanda vengono allegati tutti i documenti prescritti dalle Modalità attuative della L. R. 21/2000 al punto I "DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA".

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA

(da trasmettere unitamente a fotocopia di carta d'identità valida del dichiarante)

**Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media
impresa**

ALLEGATO n. 2

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA,
DELLE ATTIVITA' E DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI**

A - ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

A1 - Denominazione _____

A2 - Sede Legale: Comune _____ **Prov. ()**
Via _____ **n°** _____ **CAP** _____
Tel. _____ **Fax** _____ **E-mail** _____

A3 - Sede Amministrativa (se in luogo diverso dalla sede legale)
Comune _____ **Prov. ()**
Via _____ **n°** _____ **CAP** _____
Tel. _____ **Fax** _____

A4 - Unità locali (indicarne l'indirizzo e l'attività cui sono destinate)

A5 - Unità locale interessata dall'intervento:

A6 - Iscrizione INPS n° _____
Ramo di attività _____

A7 - Codice Fiscale / Partita IVA _____

**A8 - Codice ISTAT 91 (se attività promiscua indicare quello relativo all'attività prevalente in termini
di fatturato) n°** _____

A9 - Elenco soci e quote di partecipazione

Capitale sociale:

sottoscritto _____ **versato** _____

| Soci | Quota cap. sociale |
|-------|--------------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

A10- Occupazione al momento di presentazione della domanda

| Tipologia | n° occupati attuali (anno) | previsione n° occupati nell'anno successivo alla fine dell'intervento I (anno) |
|--|-------------------------------------|--|
| Titolari o soci (che si occupano dell'impresa) | | |
| Dirigenti | | |
| Impiegati | | |
| Operai | | |
| Altri | | |
| Totali | | |
| A tempo determinato | | |

A11 – Soggetto referente per il progetto _____

B- ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

B1 – Breve storia dell'impresa, descrizione delle attività effettivamente svolte, risultati conseguiti e prospettive generali di sviluppo

B2 - Curriculum professionale del titolare e/o degli amministratori dell'impresa

B3 – Motivazioni sulle finalità produttive, commerciali ed economiche alla base dell'investimento e prospettive attese di mercato

C - REQUISITI PER LA VALUTAZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO:

C1. Verifica dell'affidabilità economica del richiedente:

C1.a. Indicare se il capitale/patrimonio sociale è positivo e rientra nei limiti minimi indicati dal Cod. Civ. e dall'atto costitutivo/statuto _____

C1.b. Indicare se il risultato economico del bilancio dell'ultimo esercizio è positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci è positiva _____

C2. Verifica della validità tecnico-economica del progetto:

C2.a. Indicare se l'impresa prevede, con intervento a regime, un aumento del fatturato rispetto all'esercizio precedente l'investimento e di quale entità:

C2.b. Specificare l'incidenza delle spese per impianti produttivi, macchinari, attrezzature e arredi pari o superiori al 30% del totale dell'investimento?

C2.c. Specificare se sussiste un innalzamento del livello tecnologico dell'impresa in termini di innovazione di prodotto o di processo;

C3. Verifica dati occupazionali:

C3.a. Indicare se il dato occupazionale dell'impresa risulta pari ad almeno due dipendenti o coadiutori al momento della presentazione della domanda:

C3.b. Specificare se è previsto il mantenimento del numero dei dipendenti rispetto all'esercizio precedente l'avvio dell'investimento:

C3.c. Indicare se si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un addetto (dato che sarà soggetto a verifica entro un anno dal completamento dell'investimento):

C3.d. Evidenziare l'avvenuta o prevista partecipazione a iniziative di tipo formativo collegate all'investimento:

C3.e. Specificare se, al momento della presentazione della domanda, la titolarità dell'impresa o la maggioranza della compagine sociale risulta formata da donne o da giovani al di sotto di 35 anni di età:

D - PROGRAMMA INVESTIMENTI

D1 - Descrizione del programma di investimenti proposto: obiettivi e motivazioni economico-produttive

D2 – Piano degli investimenti

D2a) Acquisto dell'immobile

| Preventivi | Importo (al netto di IVA) |
|-------------------|----------------------------------|
| | €..... |
| | €..... |

D2b) Ristrutturazione degli immobili (comprese le opere di sistemazione dell'area)

| Computo metrico/preventivi/ | Importo (al netto di IVA) |
|-----------------------------|---------------------------|
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |

D2c) Progettazione, D.L., collaudi (max 3% su investimenti ammissibili relativi alle opere civili)

| Preventivi dei costi di progettazione, D.L. e collaudi | Importo (al netto di IVA) |
|--|---------------------------|
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |

D2d) Impianti

| Preventivi | Importo (al netto di IVA) |
|------------|---------------------------|
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |

D2e) Macchinari, attrezzature, arredi e dotazioni

| Preventivi | Importo (al netto di IVA) |
|------------|---------------------------|
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |

D2f) Beni immateriali (software, brevetti)

| Preventivi | Importo (al netto di IVA) |
|------------|---------------------------|
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |
| | €..... |

D2g) - data di avvio del programma _____
 - data di ultimazione _____

D2h) Annotazioni:

D3 - RIEPILOGO COSTI

C3a) Acquisto dell'immobile Euro _____
 C3b) Ristrutturazione degli immobili
 (comprese le opere di sistemazione dell'area) Euro _____
 C3c) Progettazione, D.L. e collaudi
 (3% max su investimenti ammissibili
 relativi alle opere civili) Euro _____
 C3d) Impianti Euro _____
 C3e) Macchinari, attrezzature, arredi e dotazioni Euro _____
 C3f) Beni immateriali Euro _____
 Totale Euro _____

E - PROSPETTI PATRIMONIALI-ECONOMICO-FINANZIARI

*(Dati relativi all'ultimo esercizio approvato e previsionali per i tre esercizi successivi al
 completamento dell'investimento)*

E1 – STATO PATRIMONIALE

(dati in migliaia di Euro)

| | ATTIVO | Ultimo esercizio approvato Anno _____ | Primo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Secondo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Terzo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ |
|-----------|--|---|--|--|--|
| A) | CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | | |
| B).I | Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| B).II | Immobilizzazioni materiali | | | | |
| B).III | Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| B) | IMMOBILIZZI (B.I+B.II+B.III) | | | | |
| C).I | Rimanenze | | | | |
| C).II.1 | Crediti esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| C).II.2 | Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| C).II | Crediti (C.II.1+C.II.2) | | | | |
| C).III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz. | | | | |
| C).IV | Disponibilità liquide | | | | |
| C) | ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV) | | | | |
| D) | RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO | | | | |
| | PASSIVO | Ultimo esercizio approvato Anno _____ | Primo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Secondo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Terzo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ |
| A).I | Capitale sociale | | | | |
| A).II-VII | Riserve | | | | |
| A).VIII | Utili (perdite) portati a nuovo | | | | |
| A).IX | Utili (perdite) dell'esercizio | | | | |
| A) | PATRIMONIO NETTO | | | | |
| B) | FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| C) | TRATTAM.TO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | | |
| D).1 | Debiti esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| D).2 | Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| D) | DEBITI (D.1+D.2) | | | | |
| E) | RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVO | | | | |

E.2 – CONTO ECONOMICO
 (dati in migliaia di Euro)

| | | Ultimo esercizio approvato Anno _____ | Primo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Secondo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ | Terzo esercizio dopo il completamento dell'investimento Anno _____ |
|-----------|---|---|--|--|--|
| A).1 | Ricavi delle vendite e prestazioni | | | | |
| A).2 | Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| A).3 | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | | |
| A).4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| A).5 | Altri ricavi e proventi | | | | |
| A) | Valore della produzione | | | | |
| B).6 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| B).7 | Servizi | | | | |
| B).8 | Godimento di beni di terzi | | | | |
| B).9 | Personale | | | | |
| B).10 | Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| B).11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| B).12 | Accantonamento per rischi | | | | |
| B).13 | Altri accantonamenti | | | | |
| B).14 | Oneri diversi di gestione | | | | |
| B) | Costi della produzione | | | | |
| | Risultato della gestione caratteristica (A-B) | | | | |
| C).15 | Proventi da partecipazioni | | | | |
| C).16 | Altri proventi finanziari | | | | |
| C).17 | Interessi e altri oneri finanziari | | | | |
| C) | Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16+C.17) | | | | |
| D) | Rettifica valore attività finanziarie | | | | |
| E) | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| | Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | | | | |
| E).22 | Imposte sul reddito di esercizio | | | | |
| | Utile (perdita) dell'esercizio | | | | |

E.3 – PIANO FINANZIARIO
(dati in migliaia di Euro)

| FABBISOGNO | | FONTI DI COPERTURA | |
|------------------------------|--|--|--|
| Investimenti agevolabili | | Capitale proprio | |
| Investimenti non agevolabili | | Finanziamento richiesto a valere sulla L.R. 21/00 | |
| Capitale di esercizio | | Altri finanziamenti a m/l termine | |
| | | Altre disponibilità: Finanziamenti soci(specificare) | |
| Totale fabbisogni | | Totale fonti | |

F – VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGETTO

Dati ed elementi relativi al progetto di investimento in ordine al contenimento e/o riduzione dell'impatto ambientale e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva oggetto dell'iniziativa medesima.

G – GARANZIE OFFERTE

Data _____

Timbro e firma
del legale rappresentante

Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa

ALLEGATO n. 3

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto
 in qualità di legale rappresentante dell'impresa
 codice fiscale
 con riferimento al finanziamento di
 Euro.....
 richiesto a F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi della legge regionale n° 21/2000 per il seguente programma
 d'investimento:

.....

**consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,
 andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del Dpr. 445/2000 e decadrà, ai
 sensi dell'art.75 del Dpr. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti**

**DICHIARA
 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**

- Di non avere beneficiato nell'ultimo triennio di altre agevolazioni "de minimis", impegnandosi a rispettare per un periodo di tre anni dalla data di concessione della presente agevolazione il limite di cumulo pari a 100.000 Euro complessivi.

Oppure

- di avere già beneficiato nell'ultimo triennio dei sottoelencati aiuti "de minimis" ai sensi delle seguenti leggi di agevolazione nazionali, regionali o locali:

| Normativa di riferimento | Amministrazione concedente | Estremi del provvedimento di concessione | Importo in Lire | Importo in Euro |
|--------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data e luogo

(FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE)

(da trasmettere unitamente a fotocopia di carta d'identità valida del dichiarante)

Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa**ALLEGATO n. 4****CARTA INTESTATA DELLA BANCA/ASSICURAZIONE**

Spett.le
 F.I.L.S.E. S.p.A.
 Via Peschiera 16
 16122 Genova

Oggetto: Fideiussione n.

PREMESSO CHE:

- in data F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) ha concesso a (di seguito denominata "impresa") con sede in un finanziamento di Euro (Euro in lettere.....) ai sensi della Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21;
- il finanziamento precitato è finalizzato alla realizzazione degli investimenti indicati nella richiesta presentata a F.I.L.S.E. dall'impresa, illustrati nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuti ammissibili dalla F.I.L.S.E. per Euro
- l'impresa si è impegnata a completare il precitato investimento entro il termine del, eventualmente prorogabile al
- l'impresa ha richiesto a F.I.L.S.E. l'anticipazione dell'erogazione del 50% del finanziamento predetto, a prescindere dalla presentazione della documentazione di spesa, previo rilascio di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia della restituzione totale o parziale dell'anticipazione erogata, in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dall'impresa concessionaria dell'agevolazione;
- la fideiussione in oggetto deve avere scadenza fissata al centoventesimo giorno successivo al termine assegnato all'impresa per l'ultimazione dell'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta....., iscritta all'Albo dei gruppi bancari / autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria del, con sede in....., via, capitale sociale di Euro....., interamente versato, codice fiscale n., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n....., in persona di, nato a, il, nella qualità di

con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore nei confronti di F.I.L.S.E., dell'impresa, la quale accetta per sé i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questa solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della F.I.L.S.E. per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza di Euro. (Euro) per il caso in cui l'impresa fosse tenuta a restituire tutto o in parte l'importo liquidato, oltre a quanto più avanti specificato.

1. La società/banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla F.I.L.S.E. l'importo garantito con il presente atto, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella della restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), qualora l'impresa non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca del contributo formulata dalla F.I.L.S.E. e inviata per conoscenza anche alla società/banca;
2. La società/banca si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dalla F.I.L.S.E., cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della società/banca stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dell'impresa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che l'impresa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
3. La presente garanzia fideiussoria ha validità fino al momento della liberazione dell'impresa attraverso la consegna alla società/banca dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte della F.I.L.S.E.;
4. La società/banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Distinti saluti.

Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa

ALLEGATO n. 5

PARAMETRI DIMENSIONALI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

- 1) è definita "piccola" l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 2) è definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 250 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EURO,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 3) È definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

- 4) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
 - a) ha meno di 20 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 5) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 95 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 6) È definita "grande" l'impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.

7) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

8) E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i

diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Ai fini di cui sopra:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Legge regionale 22 marzo 2000, n° 21 – Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa**ALLEGATO n. 6****SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI**

(Classificazione ISTAT 1991)

Industrie alimentari e delle bevande - L'esclusione si applica ai seguenti gruppi, classi o categorie:

- 15.11.1 "Produzione di carne, non di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a:
 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse
 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata in tagli
 - fusione di grassi commestibili di origine animale
 - lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
- 15.11.2 "Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)
- 15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione", limitatamente a:
 - macellazione di volatili e conigli
 - preparazione di carne di volatili e di conigli
 - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
- 15.12.2 "Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione" (tutta la categoria)
- 15.13 "Produzione di prodotti a base di carne" (tutta la classe)
- 15.20 "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)
- 15.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
- 15.4 "Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)
- 15.51 "Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte" (tutta la classe)
- 15.61.1 "Molitura dei cereali" (tutta la categoria)
- 15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie", limitatamente a:
 - lavorazione del riso; produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato e convertito. Produzione di farina di riso
 - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio
 - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria
- 15.62 "Fabbricazione di prodotti amidacei" (tutta la classe)
- 15.7 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)
- 15.83 "Fabbricazione di zucchero" (tutta la classe)
- 15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti" limitatamente a: fabbricazione di aceto
- 15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate" (tutta la classe)
- 15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione" (tutta la classe)
- 15.93 "Fabbricazione di vino di uve non di produzione propria" (tutta la classe)
- 15.94 "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)
- 15.95 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)
- 15.97 "Fabbricazione di malto" (tutta la classe)
- 16 "Industria del tabacco" (tutta la divisione)

Allegato B)**ATTO AGGIUNTIVO****ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. DEL 30 GENNAIO 2001 PER LA GESTIONE DEL FONDO AIUTI RIMBORSABILI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2000 N° 21**

L'anno addì del mese di in Genova

TRA

La Regione Liguria, di seguito per brevità denominata semplicemente Regione (C.d.F. n. 00849050109), in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dr. Giacomo GATTI, nato a La Spezia il 15.1.1969 domiciliato per la carica in Via Fieschi, 15, - 16121 Genova, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1592 del 20/12/2001;

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., di seguito denominata FI.L.S.E., in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Marco Desiderato, nato a Buia (UD) il 29 novembre 1945, domiciliato per la carica in via Peschiera n° 16 – 16122 Genova, codice fiscale 00616030102

PREMESSO CHE

- la legge regionale 22 marzo 2000 n° 21, di seguito denominata "Legge", ha istituito presso la FI.L.S.E., un fondo di rotazione, di seguito denominato "Fondo", destinato all'incentivazione di investimenti produttivi effettuati dalle piccole e medie imprese industriali e delle imprese artigiane, di produzione e di servizio alla produzione, ubicate su aree del territorio regionale che non usufruiscono dei benefici previsti dai programmi di intervento comunitari, mediante la concessione di finanziamenti a tasso zero per un periodo massimo di otto anni, soggetti al regime comunitario "de minimis";
- la Giunta Regionale con deliberazione n° 1529 del 28/12/2000, ha costituito il fondo precitato, ha definito le modalità di attuazione della legge e ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. per la gestione del sopracitato Fondo;
- il Decreto del Dirigente del Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato n. 2941 del 20/12/2001 ha integrato il fondo suddetto con la disponibilità finanziaria di L. 1.500.000.000= (€ 774.685,35) incaricando il Servizio Ragioneria di impegnare la spesa;
- la Giunta Regionale con deliberazione n° _____ del _____, ha approvato le nuove modalità attuative della Legge, apportando alcune modifiche per meglio coordinare gli interventi con il DOCUP Obiettivo 2;
- risulta pertanto necessario e opportuno integrare la convenzione in essere per definire i rapporti tra le parti relativi alle nuove Modalità Attuative;

per quanto sopra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1**

Le premesse e le Modalità Attuative della Legge, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° _____ del _____, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Nella Convenzione il riferimento alle Modalità Attuative approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 28/12/2000 è da intendersi sostituito con il riferimento alle Modalità Attuative approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____.

Art. 3

La Regione, per l'attuazione degli aiuti previsti dalla Legge, affida alla F.I.L.S.E., ad integrazione del Fondo, la dotazione finanziaria di € 774.685,35 (L. 1.500.000.000).

Tali risorse, sono versate a F.I.L.S.E., sull'apposito conto corrente bancario intestato a "F.I.L.S.E. s.p.a. - Aiuti rimborsabili ai sensi della legge regionale 22 marzo 2000 n° 21", ad avvenuta sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

All'articolo 5 della Convenzione è apportata la seguente modifica: dopo la parola "iniziale" sono inserite le seguenti parole: "e da quelli successivi".

Art. 5

L'articolo 10 della Convenzione è sostituito dal seguente:

"ART 10 - La Regione riconosce alla F.I.L.S.E., a partire dall'anno 2002, per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge:

- ogni anno lo 0,5% della dotazione finanziaria inizialmente concessa con la costituzione del Fondo, a compenso delle spese d'impianto contabile, gestione amministrativa, controllo monitoraggio e verifica delle iniziative finanziate;
- Euro 500 per ciascuna pratica istruita ma non finanziata;
- Euro 1000 per ciascuna pratica finanziata;

L'importo massimo delle spese suddette non può comunque superare il 5% annuo delle risorse complessivamente trasferite.

La disponibilità complessiva del Fondo assicura anche la copertura dei corrispettivi di cui al presente articolo

Art. 6

All'articolo 11 viene aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:

" F.I.L.S.E. si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi che derivano in quanto soggetto attuatore della Legge ed in particolare a curare la promozione e l'informazione al pubblico."

Letto. Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELLA F.I.L.S.E. S.p.A.

L'ASSESSORE
ALLO SVILUPPO ECONOMICO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 287

Rinnovo autorizzazione regionale esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata "Monte Santa Croce" in Comune di La Spezia (La Spezia), della Ditta Betonval S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (FI) - Loc. Osmannoro, Via Danubio, 10.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare denominata "Monte S. Croce" in Comune di La Spezia (La Spezia), alla Ditta Betonval S.p.A. (Cod. Fisc. 03089550481), con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) - loc. Osmannoro, Via Danubio, 10, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999.

2) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m. ha validità di anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento.

3) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999 ha validità di anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento.

4) - Di dare atto che l'autorizzazione ai fini paesaggistici è confermata al 17 marzo 2005, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999.

5) - Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali approvati con il provvedimento autorizzativo n. 376 del 17 marzo 2000.

6) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nel-

la deliberazione della Giunta regionale n. 376/2000, così come disposto nel verbale 27 febbraio 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 309.874,14 (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.

8) - Di avisare che:

- a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
- b) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di La Spezia, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 288

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di ardesia denominata

“Ponte” in Comune di Orero (Genova), della ditta Ardesia Biggio S.r.l., con sede in Orero (Genova), Via Isolona, 10/D.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) - Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata “Ponte” in Comune di Orero (Genova), alla Ditta Ardesia Biggio S.r.l. (Cod. Fisc. 02632990103), con sede in Orero (Genova), Via Isolona, 10/D, e la variante al programma di coltivazione a suo tempo approvato, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.

2) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento.

3) - Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

4) - Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

5) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni stabilite nel verbale 27 febbraio 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

6) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere con-

vertito in divisa euro, per l'importo di 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.

7) - Di avvisare che:

- a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
- b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
- c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Orero, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
- d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

22.03.2002

N. 289

Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico, ex art. 1, comma 1 bis del D.L. 180/1998. Aggiornamento delle aree a

rischio di frana e modifiche delle misure di salvaguardia.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180 convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", così come modificato dal Decreto legge n. 132/1999, convertito nella Legge 226 in data 13.7.1999, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 13 maggio 1999 n. 132 "Interventi urgenti in materia di protezione civile", ed in particolare il comma 1 - bis dell'art. 1, il quale stabilisce che, entro il 31 ottobre 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le Regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali;
- la Legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale", ed in particolare l'art. 3, che prevede, tra i programmi regionali di previsione e prevenzione, l'effettuazione delle attività di censimento, identificazione e rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale nonché l'art. 6, che prevede la predisposizione di apposite mappe di rischio a scala regionale realizzate anche con il concorso degli enti locali interessati;

Premesso che:

- con deliberazione n. 1277 del 29.10.1999, successivamente integrata dalle deliberazioni nn. 1411 del 26.11.99 e 904 del 03.08.2001, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. n. 180/98, convertito con modificazioni nella L. n. 267/98 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto;
- detto piano contiene, tra l'altro, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio di frana, aggregate in classi di rischio a gravosità crescente, ossia a "rischio elevato" (R3) ed a

"rischio molto elevato" (R4), nonché delle c.d. "aree di attenzione", secondo i criteri di cui all'allegato A della predetta deliberazione, elaborati in base a quanto disposto dal D. P. C. M. 29 settembre 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180;

- le aree, come sopra individuate, sono sottoposte alle misure di salvaguardia, (allegato C al Piano) contenente vincoli e prescrizioni, valide, in assenza di Piano di bacino ex art. 17, c. 6 ter della L. 183/1989 o del Piano stralcio di bacino ex art. 1, c. 1 del D.L. n. 180/98, sino all'approvazione del Piano di bacino;
- la Regione Liguria, nella sua qualità di Autorità di Bacino, unitamente alle quattro Province, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, c. 1 del D.L. n. 180/98, sta elaborando i Piani di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, nei quali il territorio regionale è oggetto di un rilevamento di dettaglio, diretto ad individuare, tra l'altro, la relativa suscettività al dissesto;
- le citate misure di salvaguardia ed in particolare l'art. 3 prevedono l'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio di frana, previa istanza documentata degli Enti locali competenti nel caso in cui siano stati individuati nuovi corpi franosi ovvero siano stati commessi errori materiali;

Considerato che:

- con nota prot. n. 2163 del 23.01.2002 la Provincia della Spezia, ha chiesto di procedere alla ridefinizione della perimetrazione delle aree in frana nel Comune della Spezia relativamente alle zone di Marinasco e Strà, già individuate nella mappatura allegata al Piano straordinario in oggetto con i codici 015-010-R3, 015-011-R3, 015-013-R3, a seguito dell'aggravarsi della situazione di rischio nelle aree in questione;
- le condizioni di dissesto idrogeologico, determinatesi nelle suddette zone, hanno assunto caratteristiche tali da comportare altresì la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1 della legge 24.02.1992, n. 225 nel territorio del Comune di La Spezia, come risulta dal D.P.C.M. 13.12.2001;

Preso atto che:

- i corpi franosi, di cui trattasi, hanno formato oggetto di esame da parte della Provincia, quale situazione di rischio, nell'ambito del Piano di bacino stralcio, relativo all'ambito 20 - Golfo della Spezia, a tutt'oggi adottato ai sensi dell'art. 97 della l.r. 18/99;
- sulle aree a rischio di frana oggetto di ripermetrazione continuano a valere le misure di salvaguardia, di cui all'Allegato C del Piano straordinario regionale;

Considerato inoltre che:

all'art. 1, c. 2 delle misure di salvaguardia, di cui all'Allegato C del Piano straordinario regionale, viene fissato, quale termine finale di efficacia delle stesse, la data del 30.06.2002 in conformità alle disposizioni in allora vigenti;

l'art. 17, c. 6-ter della l. 183/89 peraltro prevede la decadenza delle misure di salvaguardia ad avvenuta approvazione del Piano di bacino e comunque decorso un periodo di tempo non superiore a tre anni;

Ritenuto che:

a seguito delle modifiche apportate al D.L. 180/1998 e tenuto conto delle disposizioni di cui al citato art. 17, c. 6 ter della L. 183/1989 appare necessario precisare che tali misure cessino di avere efficacia alla data del 28.10.2002;

Considerato pertanto necessario, anche al fine di evitare dubbi interpretativi ed applicativi, modificare il comma 2 dell'art. 1 citato come segue:

“2. Le misure di salvaguardia adottate in assenza di Piano di bacino, di cui all'art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/89 o del Piano stralcio di cui all'art. 1, c. 1 del decreto-legge n. 180/98, restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino o del Piano stralcio e, comunque, non oltre la data del 28.10.2002.”;

Acquisito nella seduta del 03.10.2001 il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per il territorio, Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino in merito alle suesposte modifiche agli Allegati del più volte citato piano straordinario

per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più elevato;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte di procedere alla approvazione sia dell'aggiornamento della mappatura, allegata al Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico, sia della modifica alle misure di salvaguardia come sopra indicata;

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

1. di approvare l'aggiornamento della mappatura, allegata al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del D. L. n. 180/98, di cui alla deliberazione n. 1277 del 29.10.1999 e succ. mod. ed int., relativamente alle aree a rischio di frana, come di seguito indicato:

riperimetrazione delle aree in frana a rischio elevato in Comune della Spezia relative alle zone di Marinasco e di Strà di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di modificare il comma 2 dell'art. 1 delle misure di salvaguardia, di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del D. L. n. 180/98, come segue:

“2. Le misure di salvaguardia adottate in assenza di Piano di bacino, di cui all'art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/89 o del Piano stralcio di cui all'art. 1, c. 1 del decreto-legge n. 180/98, restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino o del Piano stralcio e, comunque, non oltre la data del 28.10.2002.”;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternati-

vamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(L'allegato alla presente deliberazione è a disposizione dei soggetti interessati presso la Regione Liguria, Settore Assetto del territorio e controllo tecnico, Via D'Annunzio 111, Genova)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 290

Modifiche ed integrazioni ai criteri per l'elaborazione delle norme di attuazione dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 357 del 23.03.2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 357 del 23.03.2001 sono stati approvati dalla Giunta regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, i criteri per la elaborazione delle norme di attuazione dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- successivamente con propria deliberazione n. 1095 del 28.09.2001 sono state apportate modifiche e/o integrazioni ai citati criteri volte da un lato a meglio chiarire gli obiettivi posti dai criteri stessi, dall'altro a semplificare le procedure per il superamento dei vincoli posti cogliendo, sotto tale profilo, gli aspetti migliorativi emersi nel corso dell'istruttoria degli adottati piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico elaborati dalle Province;
- con nota prot. n. 4377 del 27.09.2001 le Province hanno richiesto all'amministrazione regionale di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni ai criteri citati anche in considerazione delle osservazioni espresse dagli Enti locali interessati sui piani di bacino adottati;

Considerato che:

- le proposte modifiche riguardano principalmente:
 - a) per le aree a suscettività al dissesto:
 - maggiori possibilità di intervento nelle aree a pericolosità molto elevata Pg4 o elevata Pg3;
 - b) per le fasce fluviali:
 - possibilità di sopraelevazioni o incrementi edificatori nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (fascia A);
 - un diverso criterio di individuazione delle aree a maggior pericolosità basato su una portata con tempo di ritorno trentennale anziché cinquantennale;
- in relazione alle suddette proposte si deve preliminarmente osservare che le stesse sono da porsi in connessione anche con alcune carenze rilevate in sede istruttoria in merito ai contenuti tecnici dei piani di bacino;
- tenuto conto di quanto sopra, si rileva che:
 1. per quanto attiene alle aree a suscettività al dissesto molto elevata o elevata, al fine di migliorare l'applicabilità della normativa e garantire una più puntuale aderenza alle specifiche realtà territoriali, è possibile:
 - a) consentire anche gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti nelle aree perimetrate quali frane attive, comprensivi di modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari;
 - b) consentire gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva di interventi pertinenziali di edifici esistenti nelle aree classificate a pericolosità elevata;
 - c) prevedere per le aree a pericolosità elevata in base all'incrocio di parametri geomorfologici e di uso del suolo, ma non in frana quiescente, la possibilità di consentire anche interventi di nuova edificazione ove sia verificato, in base a studi di dettaglio, un minor grado di pericolosità e un non aumento delle condizioni di rischio;

2. per quanto attiene le fasce fluviali, tenuto conto della possibilità, già introdotta con la DGR 1095/2001, di realizzare, anche nella aree a maggior pericolosità idraulica (fascia A), gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti, non è opportuno, in ragione delle sua elevata pericolosità, prevedere in tali aree ulteriori incrementi insediativi, anche attraverso sopraelevazioni o comunque ampliamenti dell'esistente, al fine di evitare di esporre ad un rischio elevato ulteriori soggetti.

A seguito della entrata in vigore della l.r. n. 24/2001, appare in proposito opportuno chiarire la corretta interpretazione dei criteri regionali in base alla quale il recupero dei sottotetti, rientrando negli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se urbanisticamente può essere considerato cambio di destinazione d'uso, deve essere ritenuto ammissibile, tenuto conto delle finalità proprie della normativa di piano di bacino, purchè riguardi edifici aventi destinazione in prevalenza residenziale o turistico ricettiva che mantengono tale destinazione;

3. non è condivisibile la proposta di modificare in questa fase l'individuazione delle aree a maggior pericolosità idraulica riducendo il tempo di ritorno dell'evento di riferimento da 50 a 30 anni, considerato che tale impostazione, pur richiedendo una onerosa rielaborazione di tutti i piani adottati, con conseguente dilatazione dei tempi di approvazione, non permetterebbe di conseguire significativi risultati in termini di differenziazione delle fasce fluviali, in quanto, trattandosi sostanzialmente della stessa tipologia di fenomeno di piena, condurrebbe solo a modeste riduzioni dei livelli idrici previsti.

Appare viceversa opportuno richiedere alle Province di sviluppare i necessari approfondimenti, peraltro in molte situazioni già in corso, per studiare con maggiore dettaglio la propagazione delle piene anche nelle aree perifluviali ed individuare all'interno delle aree inondabili le situazioni di maggior pericolo per le quali applicare le norme di salvaguardia più cautelative, e quelle invece in cui, con i dovuti accorgimenti tecnico-costruttivi atti a non aumentare il rischio, possano essere consentiti nuovi interventi;

Ritenuto che:

- l'applicazione concreta di tali modifiche non pregiudicherà l'equilibrio idrogeologico delle aree interessate ed è coerente con la tutela della pubblica incolumità, che costituisce la finalità principale della pianificazione di bacino, stante la previsione di preventive indagini di maggior dettaglio sulle aree classificate Pg3, che consentiranno di individuare all'interno delle stesse un livello di pericolosità più contenuto se esistente;
- le modifiche introdotte pur introducendo elementi calibrati sulla realtà territoriale regionale di migliore flessibilità rispetto a quanto indicato nel D.P.C.M. 29.9.1998 mantengono la disciplina regionale comunque coerente con le finalità ed i contenuti dello stesso;

Considerato altresì che:

1. le modifiche ai criteri regionali non possono in ogni caso costituire motivo di ulteriore rinvio dell'approvazione dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico anche in considerazione del fatto che nessun nuovo adempimento consegue all'applicazione concreta delle stesse anzi la diversa formulazione dei criteri facilita l'iter approvativo dei piani;
2. l'applicazione delle modifiche è demandata alle Province, a cui sono attribuite le funzioni e le competenze connesse e che potranno, eventualmente, provvedere in merito anche tramite la collaborazione con altri enti locali mediante forme di avvallimento regolate in base ai necessari accordi;
3. appare necessario fissare la data del 31.07.2002 quale termine ultimo di trasmissione dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico da parte delle Province, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante del Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 98, c. 7 della l.r. 18/1999, restando inteso che, in difetto, si attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 97 della stessa l.r. n. 18/1999;
4. appare inoltre necessario stabilire che, nel caso di mancata approvazione dei piani di cui trattasi alla data del 28.10.2002, che coincide con la decadenza delle misure di salvaguardia

allegate al piano straordinario regionale approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1 bis del D.L. 180/98 con deliberazione n. 1277/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il territorio regionale sia soggetto ad una disciplina vincolistica all'uopo predisposta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale al fine di evitare un vuoto normativo;

5. sulle proposte modifiche, che costituiscono l'allegato 1 al presente atto, il Comitato Tecnico regionale per il territorio, Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino, nella seduta del 19.03.2002, ha espresso parere favorevole stante il rispetto dell'impostazione sottesa alla pianificazione di bacino regionale, diretta in primo luogo a garantire che situazioni di pericolosità uguali abbiano identici vincoli di salvaguardia;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi dell'art. 96, c. 3 della l.r. 18/1999, proceda all'approvazione dei criteri, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale il modello di normativa, di cui all'allegato 2, costituisce esempio tecnico di conformità;

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica ed integrazione dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, approvati con deliberazione n. 357/2001, i criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, del quale il modello di normativa, di cui all'allegato 2, costituisce esempio tecnico di conformità;
- 2) fissare la data del 31.07.2002 quale termine ultimo di trasmissione, da parte delle Province, dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai fini dell'acquisizione del parere vincolante del Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 98, c. 7 della l.r. 18/1999, restando inteso che, in difetto, si at-

tiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 97 della stessa l.r. n. 18/1999;

- 3) stabilire che, nel caso di mancata approvazione dei piani di bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico alla data del 28.10.2002, il territorio regionale sia soggetto ad una disciplina vincolistica all'uopo predisposta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Segue allegato)

Allegato 1

Modifiche ed integrazioni ai criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'Allegato 1 della DGR 357/2001.

Paragrafo 3.1 Disciplina dell'assetto idraulico - Lettera c) - Fasce di inondabilità.

Al punto 1) Fascia A - pericolosità idraulica molto elevata, della lettera c) del paragrafo 3.1 dell'allegato 1 della DGR 357/2001, così come modificato dal corrispondente paragrafo dell'allegato 1 della DGR 1095/2001, è inserita la seguente nota a chiarimento degli interventi ammissibili di ristrutturazione edilizia:

- (*) Ai sensi della L.R. 26 agosto 2001, n. 24 sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.
In proposito, appare opportuno chiarire che, anche se urbanisticamente può essere considerato cambio di destinazione d'uso, il recu-

però dei sottotetti, tenuto conto delle finalità proprie della normativa di piano di bacino, deve essere ritenuto ammissibile purché riguardi edifici aventi destinazione in prevalenza residenziale o turistico-ricettiva che mantengano tale destinazione. Resta fermo in ogni caso ogni altro requisito previsto nel presente criterio.

Paragrafo 3.2 lettere a) e b), disciplina dell'assetto geomorfologico.

Il Paragrafo 3.2, recante la disciplina dell'assetto geomorfologico alle lettere a) e b) relative rispettivamente alla suscettività al dissesto molto elevata Pg4 ed elevata Pg3, viene così modificato ed integrato.

- a) Con riferimento agli interventi ammessi nelle aree caratterizzate da suscettività al dissesto molto elevata - frana attiva (Pg4) possono essere consentiti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, come definita all'art. 31 comma 1 lettera b) della Legge 457/1978.
- b) Con riferimento agli interventi ammessi nelle aree caratterizzate da suscettività al dissesto elevata (Pg3) possono essere consentiti gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia, come definita dalla lettera d) comma 1 dell'art. 31 della L. 457/1978, nonché interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualificano come interventi di nuova costruzione.
Gli interventi ammessi, in ogni caso, non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto ai fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendo il manufatto maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità.
- c) In considerazione del fatto che la classe di suscettività al dissesto elevata (Pg3), come definita al paragrafo 3.2 lettera b) dei presenti criteri, comprende sia indicatori diretti, relativi agli areali delle frane quiescenti, perimetrabili direttamente sul terreno, sia indicatori indiretti, valutabili dalla combinazione di ele-

menti geomorfologici e di uso del suolo, cartografabile solo a seguito di un'elaborazione dei parametri territoriali rilevati, il Piano di bacino può prevedere la possibilità di effettuare un'indagine di maggior dettaglio sulle aree classificate Pg3.

In particolare tale indagine, sulla base delle specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche valutate nel contesto dell'intero versante interessato dalla Pg3, è diretta a:

- a) verificare, in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, se tali aree presentino caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella classe di suscettività al dissesto elevata (Pg3);
- b) valutare se, peraltro, tali aree presentino un livello di pericolosità più contenuto rispetto all'entità dei parametri geologici geomorfologici geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescente e nelle restanti aree ricomprese nella Pg3 non oggetto di indagine, compresi gli interventi di nuova edificazione.

Inoltre tale indagine, sussistendo i presupposti di cui alla precedente lettera b), verifica che:

- 1) l'attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area ma anzi, permetta, ove possibile, il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso le opportune e le possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici determinanti l'elevato grado di suscettività al dissesto;
- 2) le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano negativamente sull'intervento stesso;
- 3) gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio.

L'indagine di maggior dettaglio può essere svolta dalla Provincia ovvero dai soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'intervento. Ricorrendo quest'ultima ipotesi si rende necessario anche il parere della Provincia, che viene espresso sulla base delle risultanze dell'indagine di maggior dettaglio ed è diretto, in particolare, a valutare la compatibilità della realizzazione dell'intervento stesso con le condizioni di suscettività al dissesto accertate. Le risultanze dell'indagine sono assunte dal Piano e costituiscono aggiornamento dello stesso.

Resta inteso che, nel caso di mancata elaborazione dell'indagine di maggior dettaglio sopra descritta, si applica la disciplina vincolistica propria della classe di suscettività al dissesto elevata (Pg3), prevista dal paragrafo 3.2 lettera b) dei presenti criteri (cfr. art. 16 comma 3 della normativa tipo), come sopra modificata.

Paragrafo 4 Modifica delle aree a pericolosità idrogeologica.

A specificazione di quanto previsto dal presente paragrafo, si intendono ricompresi tra gli interventi di bonifica e di sistemazione dei dissesti sia quelli che interessano i corpi di frana sia quelli tesi a mitigare le condizioni di suscettività al dissesto, relativi ad aree prive di corpi gravitativi, ma caratterizzate da fattori, geologici, geomorfologici e geotecnici indiretti.

Inoltre nel caso di interventi di bonifica, fermo restando il principio dell'obbligatorietà della previa verifica dell'opera di bonifica realizzata, sono necessari, di norma, i monitoraggi successivi alla relativa realizzazione al fine di verificare la stabilizzazione dell'areale interessato. Spetta alla Provincia, in quanto ente competente, stabilire le modalità attuative di tali monitoraggi in funzione della tipologia del dissesto.

Dopo il Paragrafo 8 è inserito il seguente:

Paragrafo 9 Adeguamento del Piano

Il piano può prevedere che le modifiche puntuali e le integrazioni relative, previste dall'art. 97 comma 15 l.r. 18/1999, quali quelle conseguenti a studi di maggior dettaglio, possano essere approvate dalla Giunta Provinciale, acquisito il parere del proprio organo tecnico.

Allegato 2

Modifiche ed integrazioni alla normativa tipo dei Piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'Allegato 2 della DGR 357/2001.

Art. 16 Aree a diversa suscettività al dissesto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nelle aree a suscettività al dissesto molto elevata (Pg4 - frana attiva) non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione;
- b) gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dalla lett. b), comma 1, dell'art. 31 della l. n. 457/78, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e volume;
- c) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
- d) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari.

Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, 3 sexies;

3. Nelle aree a suscettività al dissesto elevata Pg3 non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione;
- b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. d), comma 1, dell'articolo 31 l. 457/1978, fatti salvi gli interventi pertinentziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio am-

bientale e paesaggistico delle aree, non qualificchino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di progetti supportati dal parere vincolante della Provincia e basati su studi che dettagliano le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'intera area.

I commi 3 bis e seguenti sono da inserire solo nel caso in cui il piano di bacino effettui la scelta che, nelle aree classificate Pg3, non di frana quiescente, si possano effettuare indagini di maggior dettaglio volte a verificare il livello di pericolosità dell'area e la compatibilità di interventi di tipo edificatorio di maggiore entità rispetto a quelli previsti in via generale nelle aree Pg3, in relazione alle quali è stabilita la seguente disciplina.

- 3 bis. Nelle aree classificate Pg3 indagini di maggior dettaglio possono accertare se, all'interno delle stesse, siano individuabili aree che presentino un livello di pericolosità più contenuto rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici e geotecnici ed alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti.
- 3 ter. Le indagini, sulla base delle specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche delle aree considerate, sono dirette a verificare che:
- a) in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree presentino caratteristiche fisiche tali da confermare il relativo inquadramento nella

classe di suscettività al dissesto elevata (Pg3);

- b) tali aree presentino, peraltro, un livello di pericolosità più contenuto rispetto all'entità dei parametri geologici geomorfologici geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire anche interventi di nuova edificazione;
- 3 quater. Nel caso sussistano i presupposti di cui alla precedente lettera b) comma 3 ter, le indagini verificano che:
- a) l'attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell'area ma permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell'areale interessato, attraverso le opportune e le possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici, determinanti il relativo grado di suscettività al dissesto;
- b) le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell'area di intervento non interferiscano negativamente sull'intervento stesso;
- c) gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio.
- 3 quinquies. Le indagini di maggior dettaglio, di cui al precedente comma 3bis, possono essere svolte dalla Provincia ovvero dai soggetti pubblici o privati interessati. In questo secondo caso la Provincia approva l'indagine di maggior dettaglio ed indica, contestualmente, gli interventi compatibili con le condizioni di suscettività al dissesto accertate.
- 3 sexies. Le risultanze dell'indagine di maggior dettaglio approvate dalla Provincia, di cui al precedente comma 3 quinquies, costituiscono aggiornamento del piano (Le modifiche conseguenti all'aggiornamento del piano, previste dal presente comma, possono essere approvate dalla Giunta Provinciale, acquisito il parere del proprio organo tecnico).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 291

Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica del Torrente San Pietro. Parere ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:
 - l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano tra gli organi dell'Autorità di bacino il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art. 97 che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97 in base al quale la Provincia, esaminate le

osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;

- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che:

- il "Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica del Torrente S. Pietro", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure inizialmente previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;
- nella seduta del 27.10.2000 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 30 del 31.7.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova

ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;

- con nota prot. n. 9352 del 31 gennaio 2001, la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono suddivisi in 4 fascicoli e 9 allegati, composti da:

1 Fascicolo
Modulo A Quadro generale di riferimento

2 Fascicolo
Modulo B Caratteristiche del territorio

3 Fascicolo
Modulo C Problematiche e criticità del Piano
Modulo D Linee della Pianificazione
Modulo E-F Disponibilità finanziarie e mobilità delle risorse
Modulo G Strumenti di attuazione del Piano
Modulo H Programmi di attuazione del Piano

4 Fascicolo
Norme di attuazione

Allegato 1
Modulo L Cartografia del Piano (scala 1:10000)
tav. 1 Carta dell'orientamento dei versanti
tav. 2 Carta dell'acclività
tav. 3 Carta geolitologica
tav. 4 Carta geomorfologica
tav. 5 Carta della franosità reale
tav. 6 Carta idrogeologica
tav. 7 Carta della vegetazione reale
tav. 8 Carta di copertura ed uso del suolo
tav. 9 Carta dei limiti del bacino e dei sottobacini
tav. 10 Schematizzazione e gerarchizzazione del reticolo idrografico
tav. 10 b Carta della rete idrografica significativa
tav. 11 Carta degli elementi che caratterizzano il comportamento delle aste fluviali principali in rapporto alle fenomenologie di trasporto di massa ed esondazione
tav. 12 Carta della suscettività al dissesto
tav. 13 Carta degli interventi
tav. 14 Carta delle fasce fluviali
tav. 15 Carta dei regimi normativi

tav. 16 Carta degli strumenti giuridico normativi
tav. 17 Carta delle aree inondate ed inondabili
tav. 18 Carta degli elementi a rischio
tav. 19 Carta del rischio

Allegato 2
Modulo L - Parametri caratteristici del bacino

Allegato 3
Modulo L - Idrologia

Allegato 4
Modulo L - Catalogo delle principali opere esistenti sugli alvei

Allegato 5
Modulo L - Verifiche idrauliche

Allegato 6
Modulo L - Catalogo dei principali movimenti franosi

Allegato 7
Appendice: indicazioni riguardanti la redazione di relazioni idrauliche

Allegato 8
Appendice: relazione idrauliche sul Canale di calma di Prà.

Allegato 9
Direttiva per la formazione dei programmi di intervento di manutenzione degli alvei, dei versanti e delle opere di difesa del suolo.

- nella seduta del 7 marzo 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che:

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;

- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza delle norme di salvaguardia allegate al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità, taluni dei quali già segnalati nel parere vincolante reso dal Comitato Istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99 con deliberazione n. 1096 del 28.9.2001 relativamente al Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del T. Bisagno, rilievi che impongono l'adeguamento necessario del Piano da parte della Provincia.

Ritenuto che:

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le raccomandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r. n. 18/99, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Genova adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano con i criteri, gli indirizzi e le disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la salvaguardia della rete idrografica del Torrente S. Pietro", adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 30 del 31 luglio 2001, trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 7 marzo 2002, necessarie a garantire la conformità del piano con i criteri, gli indirizzi e le disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali, taluni dei quali già segnalate nel parere vincolante reso dal Comitato Istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con deliberazione n. 1096 del 28.9.2001, relativamente al Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del T. Bisagno, che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

- 1.1. art. 4 (Elaborati del Piano) è necessario che venga redatta la Carta del rischio idraulico, in quanto la Carta del rischio prodotta si riferisce esclusivamente a quella relativa al rischio geologico;
- 1.2. art. 9, comma 1 (Identificazione della rete idrografica significativa): deve essere reso conforme alla previsione di cui al D.P.R. 238/1999, inserendo il richiamo al disposto dell'art. 1, comma 1 del citato D.P.R. in base al quale tutte le acque sono pubbliche;
- 1.3. art. 10, comma 3 (Distanza dai corsi d'acqua)
 - 1.3.1. il riferimento del piede della sponda ai fini della individuazione della distanza dalla quale misurare la fascia di rispetto ed i vincoli di inedificabilità appare incerto in quanto per determinare se un'opera ricada o no nella fascia di inedificabilità va prima determinato il piede della sponda attraverso uno studio idraulico a carico dell'interessato e potrebbe risultare contraddittorio in quanto la norma non specifica quale sia la disciplina da applicare tra il limite demaniale e il suddetto piede della sponda nel caso l'area risulti inondabile. Inoltre è anche in contrasto con i criteri regionali secondo i quali la fascia di inedificabilità assoluta deve rappresentare un'area di rispetto dell'ambiente fluviale e essere individuata lungo l'intero corso d'acqua a prescindere dalle condizioni di pericolosità idrauliche esistenti. La norma può comunque essere considerata conforme ai criteri regionali solo a condizione che:
 - 1.3.1.1. sia specificato che le distanze

vanno sempre misurate dal più esterno tra il limite demaniale o arginale e quello del piede della sponda;

1.3.1.2. l'area compresa tra il limite demaniale ed il piede della sponda venga considerata alveo attuale a cui associare la corrispondente normativa già indicata nei criteri regionali;

1.3.1.3. sia prevista una fascia di inedificabilità assoluta anche nelle fascia A e B non prevista dalla norma del piano di cui trattasi; tale individuazione, che deve essere conforme a quanto applicato negli altri tratti, potrà essere esplicitamente prevista nella formulazione dei pareri della Provincia di cui al comma 5 dell'art. 18 delle norme di piano;

1.3.1.4. sia precisato che le verifiche idrauliche previste dal Piano debbano essere conformi a quanto indicato dall'allegato 7 del presente Piano.

- 1.4. "Titolo II - Capo III- Norme specifiche per ciascuna categoria di aree". Pur comprendendo la diversa impostazione del Piano in oggetto rispetto a quella propria dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico adottati ex D.L. 180/98, la disciplina vincolistica, ivi prevista, con particolare riferimento alle tematiche relative alla pericolosità idrogeologica, deve essere conforme a quanto indicato nei corrispondenti criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 357/2001 e s.m. ed i. In particolare la disciplina vincolistica prevista dalle norme in esame risulta difforme dai criteri regionali laddove prevede nelle aree a suscettività al dissesto alta e molto alta (frane attive e quiescenti) anche interventi di nuova edificazione;
- 1.5. gli artt. 15 -17 (Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio) hanno una formulazione che comporta la possibilità di differenti interpretazioni. Appare pertanto necessario precisare che l'unica interpretazione conforme ai criteri regionali sopra citati è quella in base alla quale le norme inerenti il suolo naturale prevalgono rispetto a quelle inerenti la viabilità, l'insediamento, la copertura vegetale, le risorse idriche, la rete idrografica. In considerazione della difficoltà di interpretazione rilevata e della de-

licatezza degli articoli di cui trattasi si rende necessaria la riformulazione degli stessi;

1.6. art. 18 (Norme relative alle aree inondabili):

1.6.1 comma 3, lettere a) e b): devono essere rese conformi ai criteri regionali di cui alle D.G.R. n. 357/01 e s.m. ed i.

1.6.2 inserire il regime normativo associato all'Alveo Attuale e alla Fascia di riassetto fluviale;

1.6.3 comma 4: considerato che non appare del tutto conforme ai criteri regionali laddove subordina la modifica dei limiti delle fasce B e C, tra l'altro, alla realizzazione, anche solo parziale, degli interventi di riqualificazione idraulica, è necessario che sia inserita la precisazione che la modifica parziale sia intesa come realizzazione anche di un solo intervento previsto dal piano, ma risolutivo della problematica idraulica in merito alla quale è possibile la ridelimitazione delle fasce;

1.7. relativamente ai tratti del corso d'acqua non studiati con adeguati studi idraulici, occorre inserire la norma, così come previsto dai criteri regionali prevedendo una fascia di rispetto, nella quale subordinare gli interventi a studi idraulici, che determinino le fasce di inondabilità. Qualora sussistano le condizioni previste al punto 1.3 del dispositivo del presente atto occorre precisare se la verifica idraulica richiesta per la determinazione del piede della sponda possa sostituire quanto indicato nei criteri regionali citati;

1.8. art. 27 (Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione)

1.8.1 comma 1 è necessario rendere conforme a quanto previsto al paragrafo 6 "Norme transitorie fino all'approvazione del Piano stralcio", di cui allegato 1 della D.G.R. n. 357/2001, il comma 1, nel quale vengono fatti salvi, rispetto agli effetti del Piano approvato, i SUA e/o progetti urbanistici operativi approvati alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del Piano stesso, muniti dei necessari pareri o autorizzazioni provinciali anche in considerazione del-

la possibile ammissibilità di interventi contrastanti con la disciplina del Piano in oggetto. Pertanto l'unica previsione possibile, è quella che, con riferimento agli interventi urbanistico edilizi già autorizzati ed approvati alla data di adozione del Piano rimette alla discrezionalità della Provincia l'ammissibilità di detti interventi, subordinata peraltro al previo parere della stessa;

1.8.2. comma 2 occorre precisare il termine entro il quale, le previsioni indicate nel comma in esame impongono l'adeguamento degli strumenti urbanistici;

1.9. considerato che la criticità rappresentata dalla copertura del tratto terminale costituisce un aspetto fondamentale del Piano, occorre integrare la trattazione di tale problematica e fornire, come già richiesto a suo tempo nell'apporto istruttorio, tutti gli elementi necessari alla migliore comprensione della situazione e delle relative criticità nonché alla successiva individuazione dei più opportuni interventi di mitigazione del rischio; in particolare occorre riportare le verifiche idrauliche relative a tutte le portate, considerato che nella relazione al Piano si afferma che tutte le portate defluiscono interamente in pressione provocando rigurgito verso monte causa di esondazione;

1.10. nel caso che, a seguito delle verifiche di cui al punto 1.9, venga riscontrato la presenza di una fascia A con tempo di ritorno $T=50$ è necessario inserire nel piano la norma associata.

2. Raccomandazioni ed osservazioni

2.1. stante il mancato recepimento di alcune osservazioni effettuate in fase di apporto istruttorio appare necessario che, prima dell'approvazione del piano in questione, la Provincia comunichi alla Regione Liguria le motivazioni del mancato accoglimento delle stesse ovvero s'impegni al loro recepimento anche in fasi successive;

2.2. relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaio-

no suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:

2.2.1. art.7 (Indirizzi per un corretto assetto idrogeologico del territorio)

2.2.1.1. comma 5, è da eliminare l'inciso "per le quali non necessita autorizzazione provinciale" in quanto appare una forviante sottolineatura di quanto previsto dall'art. 9 c. 2;

2.2.1.2. comma 6 lett. d), relativamente alla manutenzione degli alvei deve essere richiamato il rispetto non solo della direttiva n. 2 approvata dal Comitato tecnico provinciale del 01.07.1999, ma, ed in primo luogo, di quelle vigenti dell'Autorità di bacino di rilievo regionale;

2.2.2. art. 10 (Distanza dai corsi d'acqua) fermo restando quanto indicato nel punto 1.3 del dispositivo del presente atto, premesso che al comma 1 non è definito univocamente cosa significhi "a margine dei corsi d'acqua" e al comma 2 non è chiaro a cosa si riferiscano "le prescrizioni del presente articolo" si suggerisce di riscrivere i commi 1 e 2 in modo da esplicitare il loro collegamento;

2.2.3. artt. 15 - 17 (Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio è opportuno chiarire che fra i limiti delle superfici impermeabilizzabili indicati, si applica il più restrittivo;

2.2.5. relativamente all'art. 18 (Norme relative alle aree inondabili): fatto salvo quanto previsto al punto 1.6 del dispositivo del presente atto, con riferimento al comma 3, lett. a), punto a1 e al comma 5 dello stesso articolo si rileva l'opportunità di esplicitare se le caratteristiche del tirante d'acqua debbano essere determinate sulla base di studi idraulici di dettaglio o risultino desumibili dagli elaborati di Piano, nei quali peraltro non risulta compresa la carta dei tiranti idrici per la portata 200-ennale. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, lett. a), punto a1 si ritiene più chiara la norma proposta nei criteri regionali, che implicitamente rimanda la determinazione degli adeguati accorgimenti costruttivi ad una specifica analisi techni-

co-idraulica (vedi allegato B alla DGR 357/01). Per quanto riguarda il comma 5 deve inoltre essere chiarito cosa si intenda per "progetti di utilizzo del territorio interferenti con le quote dei tiranti d'acqua" e specificato che il tirante d'acqua di riferimento è quello relativo alla portata 200-ennale;

2.3. art. 27 commi 2 e 4 occorre verificare quale efficacia si intende attribuire all'art. 19 richiamato in entrambi i commi citati;

2.4. è opportuno indicare come vincolante per tutti gli studi idraulici e per la progettazione degli interventi previsti nel Piano l'allegato 7, relativo alla redazione delle relazioni idrauliche, facendo riferimento anche all'allegato A dei criteri regionali, di cui alla D.G.R. n. 357/01, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della normativa-tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 357/01;

2.5. pur dando atto che, a seguito dell'apporto istruttorio, rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 26.10.2000, la valutazione dei valori della portata di piena è stata rivista considerando anche ulteriori dati di pioggia non ricompresi nella prima analisi, si rileva che tali valori hanno presentato un modesto incremento, rimanendo sensibilmente inferiore rispetto ai valori dello "studio CIMA". Considerato che tale risultato potrebbe essere riconducibile nella scelta di una sola stazione pluviometrica significativa, a differenza del metodo CIMA che, invece, considera anche le stazioni circostanti, si suggerisce che vengano meglio specificate le ragioni e l'affidabilità di questa assunzione;

2.6. si ritiene opportuno segnalare la necessità che in relazione agli interventi che interessino aree comprese in pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria) che rientrino nella previsione di cui all'articolo 6 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 646/2001, vengano seguite le procedure di cui alla suddetta deliberazione;

2.7. è opportuno chiarire che i pareri, quando necessari, sono espressi dalla Provincia che si avvale del CTP in quanto organo consultivo della stessa;

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

22.03.2002

N. 292

**Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del Torrente Lavagna. Pare-
re ai sensi dell'art. 97 comma 8 della l.r. 18/99.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, c. 6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;
- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183" e successive modificazioni ed integrazioni che prevede all'art. 2 comma 4, lett. a) tra le attività di pianificazione la compilazione e l'aggiornamento dei Piani di Bacino e all'art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e confe-

rimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare:

- l'art. 96, che organizza l'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare i commi 2 e 3 che individuano tra gli organi dell'Autorità di bacino il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
- l'art. 97 che disciplina la formazione e l'approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8 dello stesso articolo 97 in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;
- i "Criteri per l'elaborazione dei piani di bacino" formulati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;
- i "Criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico e relativi allegati tecnici", approvati con Deliberazione della Giunta Regionale, nella qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, n. 357/2001 e s. m. ed i.

Premesso che:

- il "Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del Torrente Lavagna", in oggetto è stato elaborato dalla Provincia di Genova con le procedure inizialmente previste dalla l.r. 9/93 ed è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 97 della sopravvenuta l.r. n. 18/99 per le fasi successive di adozione ed approvazione;

- nella seduta del 21.12.1999 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n. 31 del 31.7.2001 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art. 97 della l.r. 18/99, ed è stato pubblicato, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99;
- con nota prot. n. 7096 del 24 gennaio 2002, la Provincia di Genova, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, ha trasmesso il piano di cui si tratta al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il piano sono suddivisi in 4 fascicoli e 6 allegati, composti da:

1 Fascicolo
Modulo A Quadro generale di riferimento

2 Fascicolo
Modulo B Caratteristiche del territorio

3 Fascicolo
Modulo C Problematiche e criticità del Piano
Modulo D Linee della Pianificazione
Modulo E-F Disponibilità finanziarie e mobilità delle risorse
Modulo G Strumenti di attuazione del Piano
Modulo H Programmi di attuazione del Piano

4 Fascicolo
Norme di attuazione

Allegato 1
Modulo L Cartografia del Piano
tav. 1 Corografia del Piano
tav. 2 Carta dell'orientamento dei versanti
tav. 3 Carta dell'acclività dei versanti
tav. 4 Carta geolitologica
tav. 5 Carta geomorfologica
tav. 6 Carta di dettaglio dei movimenti franosi
tav. 7 Carta idrogeologica
tav. 8 Carta della vegetazione reale

tav. 9 Carta della copertura ed uso del suolo
tav. 10 Carta delle unità suolo paesaggio
tav. 11 Carta degli strumenti urbanistici vigenti
tav. 12 Carta della domanda d'uso del territorio
tav. 13 Carta delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali
tav. 14 Suddivisione del bacino e schematizzazione del reticolo idrografico
tav. 14b Carta della rete idrografica significativa
tav. 15 Carta della pericolosità o suscettività al dissesto e delle aree inondate ed inondabili
tav. 16 Carta degli elementi a rischio
tav. 17 Carta degli interventi
tav. 18 Carta delle attività estrattive
tav. 19 Carta delle fasce fluviali A, B, C
tav. 20 Carta dei regimi normativi
tav. 21 Carta degli strumenti giuridico amministrativi

Allegato 2
Catasto delle opere idrauliche

Allegato 3
Catalogo dei principali movimenti franosi

Allegato 4
Appendice relativa ai franchi di piena

Allegato 5
Censimento delle attività estrattive

Allegato 6
Direttive per la formazione dei programmi di intervento di manutenzione degli alvei, dei versanti e delle opere di difesa del suolo;

- nella seduta del 7 marzo 2002, il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano, come sopra trasmesso, agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino, di cui si prende visione.

Considerato che:

- il piano stralcio in oggetto persegue gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico nonché di riassetto e riqualificazione ambientale del territorio, che presiedono

alla pianificazione di bacino come indicato dalle leggi in materia;

- in particolare il piano affronta le principali criticità, sia geologiche che idrauliche presenti nel bacino, dettando norme di salvaguardia e gestione dell'assetto idrogeologico del territorio e individuando gli interventi prioritari volti alla riduzione del rischio;
- l'approvazione del Piano comporta l'entrata in vigore di un complesso organico di norme di gestione e tutela del territorio rispetto alle situazioni di rischio e la conseguente decadenza della norme di salvaguardia allegata al Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico approvato ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis del D.L. 180/1998 conv. mod. in L. 267/1998, di cui alle DGR n. 1277 del 29.10.1999 e n. 1411 del 26.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'approvazione del Piano attraverso l'individuazione di un complesso articolato ed organico di interventi sia sui corsi d'acqua sia sui versanti, costituisce il necessario presupposto per tutte le azioni attuative volte alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale;

Considerato peraltro che il Piano in esame presenta elementi di difformità, taluni dei quali già segnalati nel parere vincolante reso dal Comitato Istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99 con deliberazione n. 1096 del 28.9.2001 relativamente al Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del T. Bisagno, rilievi che impongono l'adeguamento necessario del Piano da parte della Provincia.

Ritenuto che:

- risulta di particolare rilevanza ed attualità procedere all'approvazione del Piano e all'attuazione degli interventi ivi previsti al fine di ridurre le situazioni di rischio e recuperare situazioni di particolare degrado e dissesto;
- al fine di garantire maggior efficacia alle previsioni di piano e uniformità a livello regionale, siano da condividere i rilievi e le precisazioni a carattere vincolante, nonché le rac-

comandazioni e le osservazioni formulati dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale in merito al Piano in esame;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte che la Giunta Regionale nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art.97 comma 8 della l.r. n. 18/99 parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame a condizione che la Provincia di Genova adegui il Piano in esame ai rilievi e alle precisazioni a carattere vincolante, nonché alle raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, necessarie a garantire la conformità del piano con i criteri, gli indirizzi e le disposizioni vigenti in materia.

Ritenuto altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 97 comma 8 l.r. n. 18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dell'Ambiente ed Edilizia

DELIBERA

a) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99, con le motivazioni e precisazioni di cui in premessa, parere favorevole all'ulteriore corso del "Piano di bacino stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del Torrente Lavagna", adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n. 31 del 31 luglio 2001, trasmesso per il parere vincolante al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, a condizione che vengano osservati, dandone comunicazione al presente Comitato prima dell'approvazione del Piano stesso, i seguenti rilievi e precisazioni a carattere vincolante nonché le raccomandazioni ed osservazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, nella seduta del 7

marzo 2002, necessarie a garantire la conformità del piano con i criteri, gli indirizzi e le disposizioni vigenti in materia:

1. Rilievi e precisazioni a carattere vincolante

Si rilevano le seguenti difformità rispetto ai criteri regionali, talune delle quali già segnalate nel parere vincolante reso dal Comitato Istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 8 della legge regionale n. 18/99 con deliberazione n. 1096 del 28.9.2001 relativamente al Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del T. Bisagno, che debbono essere corrette dalla Provincia ai fini dell'approvazione definitiva del Piano:

- 1.1. art. 11, comma 1 (Identificazione della rete idrografica significativa): deve essere reso conforme alla previsione di cui al D.P.R. 238/1999, inserendo il richiamo al disposto dell'art. 1, comma 1 del citato D.P.R. in base al quale tutte le acque sono pubbliche;
- 1.2. art. 12, (Distanza dai corsi d'acqua)
 - 1.2.1. comma 3 - il riferimento del piede della sponda ai fini della individuazione della distanza dalla quale misurare la fascia di rispetto ed i vincoli di inedificabilità appare incerto in quanto per determinare se un'opera ricada o no nella fascia di inedificabilità va prima determinato il piede della sponda attraverso uno studio idraulico a carico dell'interessato e potrebbe risultare contraddittorio in quanto la norma non specifica quale sia la disciplina da applicare tra il limite demaniale e il suddetto piede della sponda nel caso l'area risulti inondabile. Inoltre è anche in contrasto con i criteri regionali secondo i quali la fascia di inedificabilità assoluta deve rappresentare un'area di rispetto dell'ambiente fluviale e essere individuata lungo l'intero corso d'acqua a prescindere dalle condizioni di pericolosità idrauliche esistenti. La norma può comunque essere considerata conforme ai criteri regionali solo a condizione che:
 - 1.2.1.1. sia specificato che le distanze vanno sempre misurate dal più esterno

tra il limite demaniale o arginale e quello del piede della sponda;

1.2.1.2. l'area compresa tra il limite demaniale ed il piede della sponda venga considerata alveo attuale a cui associare la corrispondente normativa già indicata nei criteri regionali;

1.2.1.3. sia prevista una fascia di inedificabilità assoluta anche nelle fascia A e B non prevista dalla norma del piano di cui trattasi; tale individuazione, che deve essere conforme a quanto applicato negli altri tratti, potrà essere esplicitamente prevista nella formulazione dei pareri della Provincia di cui al comma 5 dell'art. 18 delle norme di piano;

1.2.1.4. sia precisato che le verifiche idrauliche previste dal Piano debbano essere conformi a quanto indicato dall'allegato 4 del presente Piano

- 1.3. "Titolo II - Capo III - Norme specifiche per ciascuna categoria di aree". Pur comprendendo la diversa impostazione del Piano in oggetto rispetto a quella propria dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico adottati ex D.L. 180/98, la disciplina vincolistica, ivi prevista, con particolare riferimento alle tematiche relative alla pericolosità idrogeologica, deve essere conforme a quanto indicato nei corrispondenti criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 357/2001 e s.m. ed i. In particolare la disciplina vincolistica prevista dalle norme in esame risulta difforme dai criteri regionali laddove prevede, in aree caratterizzate dalla presenza di frane quiescenti, interventi di nuova edificazione e laddove prevede nelle restanti aree a suscettività al dissesto elevata interventi di nuova edificazione con modalità diverse da quelle dei criteri regionali;
- 1.4. gli artt. 17 - 20 (Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio) hanno una formulazione che comporta la possibilità di differenti interpretazioni. Appare pertanto necessario precisare che l'unica interpretazione conforme ai criteri regionali sopra citati è quella in base alla quale le norme inerenti il suolo naturale prevalgono rispetto a quelle inerenti la viabilità, l'insediamento, la copertura vegetale, le risorse idriche, la rete idro-

- grafica. In considerazione della difficoltà di interpretazione rilevata e della delicatezza degli articoli di cui trattasi si rende necessaria la riformulazione degli stessi;
- 1.5. art. 21 (Norme relative alle aree inondabili):
- 1.5.1. comma 3, lettere a) e b): devono essere rese conformi ai criteri regionali di cui alle D.G.R. n. 357/01 e s.m. ed i.
- 1.5.2. inserire il regime normativo associato all'Alveo Attuale e alla Fascia di riassetto fluviale;
- 1.5.3. comma 4: considerato che non appare del tutto conforme ai criteri regionali laddove subordina la modifica dei limiti delle fasce A, B e C, tra l'altro, alla realizzazione, anche solo parziale, degli interventi di riqualificazione idraulica, è necessario che sia inserita la precisazione che la modifica parziale sia intesa come realizzazione anche di un solo intervento previsto dal piano, ma risolutivo della problematica idraulica in merito alla quale è possibile la ridelimitazione delle fasce;
- 1.6. sulle aree storicamente inondate, alcune delle quali non riportate nella mappatura delle fasce fluviali, non indagate con apposite verifiche idrauliche va posta una normativa almeno di fascia B (fascia B*), in conformità a quanto previsto dai criteri regionali fatto salvo il caso in cui tali aree siano motivatamente ritenute non più raggiungibili da eventi di inondazione;
- 1.7. relativamente ai tratti del corso d'acqua non studiati con adeguati studi idraulici, tra i quali vanno considerati i tratti studiati solo con verifiche locali, occorre inserire la norma, così come previsto dai criteri regionali prevedendo una fascia di rispetto, nella quale subordinare gli interventi a studi idraulici, che determinino le fasce di inondabilità. Qualora sussistano le condizioni previste al punto 1.2 del dispositivo del presente atto occorre precisare se la verifica idraulica richiesta per la determinazione del piede della sponda possa sostituire quanto indicato nei criteri regionali citati;
- 1.8. art. 32 (Effetti del Piano nei confronti degli altri strumenti di pianificazione)
- 1.8.1. nel comma 2 occorre richiamare le disposizioni degli art. da 16 a 23 indicati nel comma 3 ed omettere nel comma 3 il riferimento all'art. 35 non riscontrato nel Piano;
- 1.8.2. occorre precisare il termine entro il quale, le previsioni indicate nel comma 2 impongono l'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- 1.9. per quanto riguarda quanto espresso all'Art. 33 "Gestione del Piano" risulta necessario ribadire che per le aree ad elevata criticità idraulica, sino alla realizzazione degli interventi di sistemazione, attuati anche nel contesto di un progetto integrato e realizzati in conformità con gli indirizzi del Piano, per le stesse valgono le norme ed i criteri di utilizzo indicati dai criteri regionali per le zone che presentano tale pericolosità;
- 1.10. è necessario omettere le previsioni di cui agli art. 17 comma 1 lettera c) punti c1b) e c1e) norme inerenti l'insediamento nelle aree VNI-MA-A e l'art. 18 comma 2 lettera c) punto c1a) e c1b), norme inerenti l'insediamento nelle aree VI-MA-A. Infatti la norma, in difformità dai principi generali in materia di responsabilità civile e penale, prevede a carico del soggetto attuatore degli interventi ammessi l'obbligo di sottoscrivere un atto liberatorio, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a persone o cose comunque derivanti dalla criticità segnalata;
- 1.11. risulta necessario rivedere le cartografie della suscettività al dissesto, degli elementi e rischio e del rischio, non disponibili al momento del rilascio del precedente parere di apporto istruttorio. Le stesse devono essere adeguate ai criteri regionali in quanto:
- 1.11.1. Carta di suscettività al dissesto (pericolosità) Tav. 15
 - il metodo utilizzato, si discosta dalle indicazioni regionali, laddove prevede tre classi di suscettività al dissesto (alta, media e bassa) in luogo delle cinque e comprende le frane attive e quiescenti

nell'ambito della stessa classe di suscettività alta;

– le classi di uso del suolo, relative alla legenda cartografica, non corrispondono alle classi di uso del suolo, riportate in tabella a pag. 216, alle quali sono stati attribuiti i pesi al fine dell'elaborazione della carta stessa;

– in alcuni casi le aree di fondovalle di deposito alluvionale ricadono in classe di suscettività media ed i versanti relativi, a maggior acclività, risultano in suscettività bassa (es. carta n. 214150); a riguardo occorre chiarire se queste inesattezze derivino da errori di elaborazione grafica o dall'applicazione della metodologia seguita;

– la carta 231040 non risulta elaborata;

– risulta di difficile lettura, in quanto comprensiva sia delle classi di suscettività e di aree inondabili ed inondate, e in considerazione del fatto che le aree inondabili, ivi mappate, sono campite in maniera difforme rispetto alla Carta delle fasce fluviali;

– alcune simbologie relative agli aspetti idraulici non risultano definite né sulla carta né nella relazione al piano;

1.11.2. Carta degli elementi a rischio TAV. 16: questa non copre completamente il territorio, le zone E0 sono circoscritte mentre ampie aree di versante disabitate non risultano di fatto classificate. Inoltre zone edificate sono state perimetrate in classe E0 (es. tavola 214150 loc. Ponte dei Baccioni, tavola 214110 loc. Lezzartuole);

1.11.3. Carta del rischio Tav. 16

– la relativa definizione prevede tre classi di rischio in luogo di quelle previste dalla raccomandazione del Comitato Tecnico Regionale relativa alla redazione della Carta del rischio idrogeologico nei Piani Stralcio di bacino (ex L. 183/89 e D.L. 180/98 e ss. mm. ed ii) e non segue, in conseguenza alle classi definite nella carta di pericolosità, le indicazioni della Raccomandazione, in particolare non è prevista la classe R4;

– le risultanze di tale cartografia, redatta sulla base degli elementi sopra evidenziati, risultano incomprensibili ed a volte anche incongruenti con la stessa matrice riportata in relazione (vedi ad esempio loc. Ognio, loc. Moconesi tavola 214150);

– per una migliore leggibilità, è necessario che le aree caratterizzate da rischio idraulico e quelle caratterizzate da rischio geomorfologico vengano differenziate, almeno con apposite sigle (ad es. Ri e Rg) ovvero mappate separatamente, riclassificando le infrastrutture stradali come un unico elemento, mentre nel Piano sono frammentate a seconda della mappatura dell'intorno (v. pag. 223, fascicolo 2), ad eccezione di autostrade e superstrade;

– non risulta chiaro il tematismo, segnato con una puntinatura rossa, "strade interessate da fenomeni di rischio" in quanto per alcuni tratti non sembrano imputabili a situazioni di rischio né idraulico né geologico;

1.11.4. il territorio del T. Lavagna è complementare all'ambito dei Torrenti Entella-Sturla-Graveglia che risultano mappati secondo i criteri regionali;

1.12. Piano degli interventi e Carta degli interventi: non risulta del tutto conforme e pertanto occorre provvedere alla relativa integrazione come segue:

1.12.1. perimetrando la fascia di riassetto fluviale corrispondente al tratto di alveo da rimodellare (intervento F1), che è attualmente riportata sulla cartografia solo con generiche indicazioni;

1.12.2. valutando, relativamente "all'opzione per la realizzazione dello scolmatore", la fattibilità e il rapporto costi/benefici a scala di bacino prevedendo, qualora fosse percorribile tale opzione, per i territori compresi all'interno della fascia di "riassetto fluviale", interessati dal tracciato dello scolmatore, una disciplina specifica al fine di non creare ostacoli o rendere più problematica la realizzazione dell'opera stessa.

2. Raccomandazioni ed osservazioni

2.1. stante il mancato recepimento di alcune osservazioni effettuate in fase di apporto istruttorio appare necessario che, prima dell'approvazione del piano in questione, la Provincia comunichi alla Regione Liguria le motivazioni del mancato accoglimento delle stesse ovvero s'impegni al loro recepimento anche in fasi successive;

- 2.2. relativamente ad alcune previsioni che, pur conformi ai criteri regionali, appaiono suscettibili di chiarimenti che possono rendere più facile l'interpretazione e, quindi, l'applicazione della normativa di che trattasi, si formulano le seguenti raccomandazioni:
- 2.2.1. art. 9 (Indirizzi per un corretto assetto idrogeologico del territorio)
- 2.2.1.1. comma 5, è da eliminare l'inciso "per le quali non necessita autorizzazione provinciale" in quanto appare una forviante sottolineatura di quanto previsto dall'art. 9 c. 2;
- 2.2.1.2. comma 6 lett. d), relativamente alla manutenzione degli alvei deve essere richiamato il rispetto non solo della direttiva n. 2 approvata dal Comitato tecnico provinciale del 01.07.1999, ma, ed in primo luogo, di quelle vigenti dell'Autorità di bacino di rilievo regionale;
- 2.2.2. art. 12 (Distanza dai corsi d'acqua) fermo restando quanto indicato nel punto 1.2 del dispositivo del presente atto, premesso che al comma 1 non è definito univocamente cosa significhi "a margine dei corsi d'acqua" e al comma 2 appare opportuno chiarire a cosa si riferiscano "le prescrizioni del presente articolo" si suggerisce di riscrivere i commi 1 e 2 in modo da esplicitare il loro collegamento;
- 2.3. art. 21: comma 4 lettera a) b) e c): la norma in esame, che subordina la realizzazione di nuovi interventi, rispettivamente nella fascia A B e C, alla rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa tratta un argomento non esaminato dai criteri regionali Appare pertanto opportuno approfondire e meglio specificare la materia ivi trattata anche se analoga disposizione, sia pure riferita alla fascia B, è prevista nell'art. 39 comma 4 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Po.
- 2.4. art. 22 comma 2 "Attività estrattiva (CV) e connesse discariche" si propone la seguente riformulazione:
"2. Nell'ambito del Piano le cave e le discariche possono essere realizzate solamente all'interno delle aree delimitate dal PTRAC, redatto dalla Regione Liguria in ottemperanza alla l.r. 30.12.1993, n. 63
La variazione del PTRAC, ai sensi della l.r. 24.7.2001, n. 21, comportante l'inserimento di un nuovo polo estrattivo o di discarica nel territorio interessato dal Piano di Bacino, oppure la ripresa di una attività di cava ai sensi degli artt. 10 e 10 bis delle norme di attuazione del PTRAC, deve preventivamente conseguire il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la compatibilità con il Piano di Bacino";
- 2.5. è opportuno indicare come vincolante, per tutti gli studi idraulici e per la progettazione degli interventi previsti nel Piano, l'allegato 4, relativo alla redazione delle relazioni idrauliche, facendo riferimento anche all'allegato A dei criteri regionali, di cui alla D.G.R. n. 357/01, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 della normativa-tipo di cui all'allegato B della D.G.R. n. 357/01;
- 2.6. si ritiene opportuno segnalare la necessità che in relazione agli interventi che interessino aree comprese in pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria) che rientrino nella previsione di cui all'articolo 6 dell'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 646/2001, vengano seguite le procedure di cui alla suddetta deliberazione;
- 2.7. è opportuno chiarire che i pareri, quando necessari, sono espressi dalla Provincia, che si avvale del CTP in quanto organo consultivo della stessa;
- 2.8. è opportuno integrare i risultati delle verifiche idrauliche fornendo le portate per i Tempi di ritorno richiesti dai criteri regionali, esplicitando le sezioni in cui sono state effettuate le verifiche idrauliche e specificando i parametri di scabrezza;
- 2.9. Carta delle fasce fluviali: al fine di garantirne la omogeneità a livello regionale appare opportuno produrre tale cartografia alla scala 1:5000 e adeguare la legenda sostituendo la definizione di fa-

scia di rispetto con quello di fascia di inondabilità;

b) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DECRETO DEL
CENTRO OPERATIVO REGIONALE
ANTINCENDIO BOSCHIVO**

29.03.2002

N. 2

Dichiarazione dello "Stato di grave pericolosità" di incendi boschivi in Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. 22.01.99 n. 4.

IL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO

Vista la Legge Regionale 22.01.1999 n. 4 - art. 42 comma 1).

Considerato che, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato e delle attuali condizioni climatiche di secchezza del terreno e della vegetazione specialmente erbacea, rendono possibile e grave l'insorgere di incendi boschivi.

Visto i recenti incendi boschivi su tutto il territorio regionale

DECRETA

- 1) lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della L.R. Forestale n. 4/99;
- 2) La presente comunicazione sarà resa nota alle popolazioni residenti in Liguria tramite i mezzi di comunicazione (stampa, radio e televisione);
- 3) Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL RESPONSABILE
DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE
COORDINATORE REGIONALE DEL C.F.S.
dott. Alfredo Milazzo

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

25.03.2002

N. 17992/8586

Comune di Levanto - Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla zona turistico alberghiera D3 in località Vallesanta in variazione connessa al PRG vigente - Autorizzazione di massima.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 91 del 11.12.2001, ha adottato il P.P. di iniziativa pubblica relativo alla zona D3 in località Vallesanta, in variante connessa al PRG vigente e conforme al PUC adottato;

omissis

DECRETA

1. È approvato con la riserva, le osservazioni e le prescrizioni in premessa indicate, il P.P. di iniziativa pubblica relativo alla zona turistico alberghiera D3 in località Vallesanta in variante connessa al PRG vigente, adottato dal Comune di Levanto con deliberazione consiliare n. 91 del 11.12.2001;
2. Si dà atto che l'approvazione del predetto P.P. è comprensiva dell'autorizzazione di massima di cui all'art. 7 della L.R. 24/87, con conseguente subdelega al Comune delle funzioni attinenti al rilascio, ai sensi del D.Lgs. 490/99, delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti dei singoli interventi edilizi da essi previsti;
3. Gli elaborati del P.P., debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;

4. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
5. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

28.03.2002 N. 18039/8983

**Comune di Framura - Variante al PRG
ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L.
1/78 per la ristrutturazione della scuola
materna in località Castagnola.**

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 3 del 18.1.2002, ha adottato la variante al PRG per la ristrutturazione della scuola materna in località Castagnola;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Framura, adottata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78, con deliberazione consiliare n. 3 del 18.1.2002, concernente la ri-

strutturazione della scuola materna in località Castagnola;

2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

13.02.2002 N. 921

Corso d'acqua: Sorgenti (tributarie del Rio Cassinelle). Richiedente: Eco Car S.r.l. Domanda: in data 7.6.99 di sub ingresso nella concessione di derivazione acqua ad uso industriale, umano, irriguo in Comune di Genova. Pratica n. 1861.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) Di riconoscere la Eco Car S.r.l. (p.I. 03516910100) con il Consorzio Acquedotto Priano Cassinelle e la Calce Dolomia S.p.A. quale unica Ditta titolare in solido della concessione già assentita alla Ditta Consorzio Acquedotto Priano Cassinelle, Basital Refrattari Basici S.r.l., Calce Dolomia S.p.A., con il Decreto del Dirigente di Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova Regione Liguria n. 134 in data 26.6.92, per la derivazione, da sei sorgenti tributarie del Rio Cassinelle sgorganti in località Cassinelle, Fontecupo, Pescioella nei mappali n. 13, 66, 27 del foglio n. 61 e nei mappali 28, 49, 58 del foglio 62 del Comune di Genova, di una quantità di moduli d'acqua non superiore a 0,0274 (2,74 litri/secondo), per uso irriguo, umano, industriale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni indicate nel disciplinare n. 30/92 di repertorio in data 9.6.92 e con scadenza il 9.01.2019; nonché con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

omissis

IL DIRIGENTE
dott.ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

07.03.2002

N. 371/14363

Corso d'acqua: Rio Pannaro. Domanda pervenuta in data 27.1.1993 e successive integrazioni per concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso irriguo in Comune di Stella - Località Contrada. Richiedente: Consorzio irriguo Nuova Surgit. Pratica n. 2057/D.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Art. 1

Salvi i diritti dei terzi è concesso, in sanatoria, al Consorzio irriguo Nuova Surgit di derivare dal Rio Pannaro, in Comune di Stella Località Contrada, una quantità di acqua non superiore a Moduli 0,025 (l/sec. 2,5) per uso irriguo.

Art. 2

La suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 18.8.1992, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10027 di repertorio in data 27.2.2002.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.03.2002

N. 940

Domanda in data 10.01.02. Corso d'acqua: Torrente Lerrone nei Comuni di Garlenda e Villanova d'Albenga. Ditta: Soc. Golf Garlenda S.p.A.. Autorizzazione per alloggiare servizi (tubazioni) nella passerella pedonale ricostruita a seguito alluvione 2000. Pratica n. 2494/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, la Soc. Golf Garlenda S.p.A. ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.03.2002 N. 941

Domanda in data 11.01.02. Corso d'acqua: Torrente Neva in Comune di Zuccarello. Ditta: Comune di Zuccarello. Autorizzazione per il rifacimento della passerella pedonale sul Torrente. Pratica n. 2499/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, il Comune di Zuccarello ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

25.03.2002 N. 942

Domanda in data 06.02.02. Corso d'acqua: Rio Camperio in Comune di Varazze. Ditta: Provincia di Savona - Settore Viabilità - Comparto di Levante. Autorizzazione per lavori di ristrutturazione opere accessorie per il disciplinamento delle acque relative ai la-

vori sulla S.P. "Varazze - Casanova - Alpicella - Stella S.M.". Pratica n. 2500/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, la Provincia di Savona, Settore Viabilità - Comparto di Levante ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescrizioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. arch. Aldo Margarini

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

28.03.2002 N. 943

Domanda in data 10.07.00. Corso d'acqua: Rio Armussi in Comune di Borghetto S. Spirito. Ditta: Cooperativa edile "Il Mattone Rosso". Autorizzazione per la costruzione di due ponticelli e relativa sistemazione dell'alveo. Variante progettuale datata 22.01.2002. Pratica n. 2388/C.

IL DIRIGENTE

omissis

AUTORIZZA

ai sensi del R.D. n. 523 del 25.7.1904 e fatti salvi i diritti dei terzi, ai soli fini idraulici, la Cooperativa Edile "Il Mattone Rosso" ad eseguire i lavori, di cui alle premesse subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e le condizioni contenute nel citato foglio di norme e prescri-

zioni tecniche che, allegato alla presente autorizzazione, ne fa parte integrante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. arch. Aldo Margarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE E LINEE
ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

07.03.2002

N. 97

Corso d'acqua: T. Rizzola. Deroga n. 264. Domanda della Ditta: Colorificio Tirreno SpA inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per la realizzazione di una vasca in cls armato atta a supportare n. 6 cilindri in ferro ad uso contenitori ubicata in località Ceparana del Comune di Bollano.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio della deroga di rispetto spondale relativa all'autorizzazione ad eseguire le opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio per la realizzazione di una vasca in cls armato atta a supportare n. 6 cilindri in ferro ad uso contenitori ubicata in località Ceparana del Comune di Bolano alla distanza non inferiore a ml. 13,00 dal piede della sponda o dell'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale.

omissis

per IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
SERVIZIO IDROGEOLOGICO E
DERIVAZIONE D'ACQUA**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 7.08.2000 la Stabilimenti Italiani Gavarry S.p.A. con sede in Comune di Albisola Superiore, Corso Ferrari, 159, ha chiesto il riconoscimento di derivazione d'acqua per prelevare da un pozzo in C.so Ferrari - Comune di Albisola Superiore una quantità d'acqua di moduli 0,09 (l/sec. 9) ad uso industriale, con prelievo complessivo annuo non superiore a 28.000 mc.

Savona, 22.03.2002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Aldo Margarini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

La ditta Delucchi Angelo ha presentato domanda di concessione, pervenuta in data 17.05.2000, per derivare acqua, ad uso irriguo, dal Fiume Vara nella località Pian di Secchi, in comune di Varese Ligure. Pratica n. 925/DER.

IL DIRIGENTE
dott. ing. Giotto Mancini